

TORNATA DEL 26 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — *Omaggi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per le garantigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa* — *Proposta di chiusura firmata da 9 Senatori* — *Obiezioni del Senatore Siotto Pintor* — *La chiusura della discussione generale è approvata* — *Riassunto del Relatore* — *Parole del Senatore Mameli per un fatto personale* — *Ordine del giorno del Senatore Arrivabene, combattuto dal Senatore Poggi* — *Ritiro, con riserva, dell'ordine del giorno* — *Proposta del Senatore Siotto Pintor di soppressione dell'articolo 1, cui risponde il Senatore Conforti* — *Approvazione dell'art. 1* — *Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia di trasposizione dell'articolo 2, approvata* — *Osservazioni del Presidente del Consiglio sull'articolo 3, cui rispondono il Relatore e il Senatore Chiesi* — *Proposta di sotto emendamento del Senatore Siotto Pintor* — *Appunti del Senatore Villamarina* — *Approvazione della prima parte dell'art. 3* — *Proposta del Presidente del Consiglio d'emendamento al capoverso dell'articolo 3, oppugnato dall'Ufficio Centrale e dai Senatori Conforti, Errante, Poggi e Alfieri* — *Avvertenze del Senatore De Luca* — *Parole dei Senatori Vigliani, De Foresta e Scialoja sull'ordine della votazione* — *Appunti ed istanza del Senatore Lauri* — *Avvertenze dei Senatori Gallotti, Vigliani e Jusio sull'ordine della votazione* — *Considerazioni del Senatore Menabrea, cui risponde il Presidente del Consiglio* — *Protesta del Senatore Menabrea, e replica del Presidente del Consiglio per un fatto personale* — *Approvazione del capoverso dell'art. 3 emendato dall'Ufficio Centrale e sub-emendato dal Presidente del Consiglio* — *Emendamento del Senatore Siotto-Pintor, comprendente gli articoli 4 e 5, non appoggiato* — *Approvazione dell'articolo 4* — *Emendamento dell'Ufficio Centrale all'articolo 5 accettato dal Ministero, oppugnato dal Senatore Siotto-Pintor* — *Approvazione dell'articolo 5 emendato dall'Ufficio Centrale* — *Istanza del Senatore Menabrea, e dichiarazione del Ministro d'Istruzione Pubblica* — *Osservazione del Ministro Guardasigilli sull'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale all'art. 6* — *Ritiro dell'emendamento* — *Proposta d'emendamento del Senatore Siotto Pintor, ritirata* — *Approvazione dell'art. 6* — *Osservazione del Presidente del Consiglio, e schiarimenti del Relatore sull'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale all'art. 7* — *Approvazione dell'art. 7 emendato, e dell'art. 8* — *Avvertenza del Senatore Menabrea all'art. 9, cui risponde il Senatore Vigliani* — *Approvazione dell'art. 9* — *Casercazione del Ministro Guardasigilli sull'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale all'art. 10, e risposta del Relatore* — *Schiarimenti del Ministro di Pubblica Istruzione* — *Avvertenza del Senatore Pasqui* — *Proposta del Presidente del Consiglio* — *Reiezione dell'aggiunta dell'Ufficio Centrale* — *Approvazione dell'articolo 10.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, i Ministri degli Affari Esteri, dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore *Segretario* Manzoni T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Comitato medico fiorentino, del *Rapporto intorno alla interpretazione dell'art. 82 del Regolamento per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica*

Il Presidente del Regio Istituto Musicale di Firenze, degli *Atti dell'Accademia musicale per l'anno 1870.*

Il signor Angelo Strambi, di parecchi esemplari di un suo giornale: *Il nuovo eco del Tirreno*, che con-

tiene un saggio storico-biografico della questione pontificia.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LE GUARENTIGIE DELLE PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE E DELLA SANTA SEDE, E PER LE RELAZIONI DELLO STATO COLLA CHIESA.

Presidente. Ieri, sul finire della seduta, fu presentata al banco della Presidenza questa domanda:

« Sembra che ai sottoscritti Senatori che la questione sia stata abbastanza sviluppata, domandano la chiusura della discussione generale i Senatori Arrivabene, Miniscalchi, San Severino, Giovanelli, Scarabelli, Varano, Ruschi, Cittadella e Malvezzi.

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola contro la chiusura.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto Pintor. Prego il Senato di voler credere che non parlo per interesse personale, dacchè protesto che non parlerò più nella discussione generale: ma sonvi molti iscritti, i quali desiderano di rispondere; e mi pare che una questione così grave, per la quale l'altra parte del Parlamento ha dovuto spendere tanto tempo, si convenga di esaurirla in tutti i suoi rispetti.

Ed aggiungo quest'altra considerazione, che cioè a me sembra che la discussione speciale degli articoli sarà tanto più facile e tanto più spedita, quanto più i principii culminanti saranno stati svolti nella discussione generale.

Per questi motivi io mi oppongo alla chiusura della discussione generale.

Presidente. Metto dunque ai voti la proposta, che venne fatta perchè la discussione generale sia chiusa.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

La discussione generale è chiusa, e la parola spetta al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore De Luca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Luca. Prima che il Relatore dell'Ufficio Centrale prenda la parola, desidererei avere uno schiarimento.

Presidente. Ma la discussione generale è chiusa.

Senatore De Luca. Non è sulla discussione generale che intendo parlare; è uno schiarimento che vorrei chiedere sopra un punto della legge.

Presidente. Quando gli articoli verranno in discussione, ella potrà fare le osservazioni che crederà opportune.

Senatore Mamiani, Relatore. Accade talvolta a un Consesso Parlamentare di essere stanco di udire, e non sazio della materia trattata. Ma voi dovete essere sazi della materia e stanchi del sentirne parlare. Io mi tacerei, pertanto, se non fosse affatto fuor d'uso che il Relatore d'una legge non ribatta nè molto nè poco le ragioni prodotte dagli avversarii. Ma perchè parecchi m'hanno prec-duto anche in questa bisogna, e particolarmente i due signori Ministri degli Esteri e della Giustizia e due membri dell' Ufficio Centrale, a me resta splo di spigolare nel campo da essi mietute; il che mi porge facoltà di spedirmene con poche parole.

I Senatori di Castagnetto e Mameli recarono alla legge l'assalto più duro, affermando che la convivenza in Roma delle due autorità spirituale e civile, è onninamente impossibile. Il conte di Castagnetto derivava i suoi argomenti da parecchie incompatibilità morali; e il Senatore Mameli fortificavali con parecchie storiche allegazioni.

Ma sono appunto le allegazioni storiche, quelle da

cui si dimostra il contrario affatto della presunta impossibilità. I fatti che citava il Senatore Mameli della servitù del papato sotto gli Imperatori Greci e dopo assai tempo sotto i Re di Francia in Avignone, non provennero per nulla dal troppo avvicinamento delle due potestà e dal non essere i Papi investiti di una corona regale. Proveniva in quel cambio la lotta e la servitù dal durare nel mondo una misera confusione e un funesto framischiamiento degli ufficii dei due poteri. Da un lato gl'Imperatori orientali governavano essi temerariamente i concili e traducevano nelle loro leggi civili i dogmi di fede e le discipline canoniche. Da un altro lato, Bonifacio VIII, scomunicando Filippo il Bello, e sciogliendo Francesi e Fiamminghi dagli obblighi di sudditanza, costrinsero quel Re bellicoso a difendersi col far trasladare in Avignone la Sede Pontificale.

Dimostrasi da tutto ciò che infino a quando perseverava la confusione e il pervertimento delle forze spirituali e politiche, non potevano le cose andar quiete, fossero i Papi sotto le mani della sovranità civile o non fossero. Gregorio VII era solo principe in Roma, e faceva tremar da lungi gl'Imperatori di Germania, e tuttavia venne cacciato dalla sua sede e se ne morì nell'esiglio. Accadde il medesimo a un suo successore, Pasquale II, che dovette rifuggersi nelle Puglie quantunque fosse Re e principe di Roma. Altri Papi benchè Sovrani di quella città ne furono espulsi dal popolo desideroso di libertà. Infine Clemente VII solo signore di Roma, della Marche e Romagna, di Parma, Piacenza, Modena ed altre città, stette lungamente prigioniero in Castel Sant'Angiolo, e ne uscì, ottemperando ai voleri e a disegni di Carlo V. La storia adunque c' insegna con evidenza che cessando la confusione e *hinc inde* la abusione delle due autorità, cessa naturalmente la presunta impossibilità della loro convivenza.

Senatore Mameli (*interrompendo*). Domando la parola, perchè non posso dissimulare la mia sorpresa nell'udire che le parole pronunciate dal Conte Di Castagnetto intorno al rifiuto da lui presupposto delle guarentigie per parte del Papa, si vogliano attribuire anche a me. Come a' resti che siasi affermato di avere io solamente addotto ragioni storiche, non però considerazioni morali, onde dimostrare l'incompatibilità del due Poteri a Roma.

Presidente. Prego di non interrompere: quando l'oratore avrà terminato, le darò la parola.

Senatore Mamiani, Relatore. Potrei rispondere che il Conte Di Castagnetto insistette soprattutto sulla incompatibilità morale. Se mai mi sono ingannato, il Senatore Mameli me ne farà accorto.

Che diremo, Signori, delle incompatibilità morali poste in rilievo dal Conte di Castagnetto? Per mio giudizio, ben gli rispose qui un oratore modesto e sincero che le citate incompatibilità sono tutte molto mi-

noni di quella di voler meritato lo scettro col pastorale, la spada con la croce.

Che dunque? Ei si vedrà, sciamava il Conte Di Castagnetto, ei si vedrà in Roma, nella città cristianissima e santa, erigersi cappelle e templi a Maometto ed a Buddha? A ciò mi giova osservare che sempre succedettero e succedono tuttavia vicino ed intorno al Papa cose molto peggiori che l'adorazione sincera di Maometto e di Buddha, e sono le basse ipocrisie, le doppie dissoluzioni, le frodi, le calunnie e cento altri scandali i quali si commettono in Roma non meno che altrove:

Iliacos intra muros peccatur et extra.

Ciò è molto più irreligioso, ciò è molto maggior peccato certo che adorare, per ignoranza e per abito invariabile di educazione, il Dio di Maometto e di Buddha; imperocchè quegli adoratori esser possono onesti e quindi raccolti nella braccia della divina misericordia. E il Papa debbe non approvare, ma tollerare o di lungi o di presso le discrepanze intorno alla fede, dappoichè trovasi scritto: *nam oportet et haereses esse.* O trechè, il Papa non tollera egli da lunguissimo tempo in Roma le sinagoghe? Estenda pertanto la sua tolleranza ad altre forme di culto senz'approvarle minimamente; è con questo vantaggio ai di nostri, che niuno della sua Curia potrà rinnovare oggi il ratto e il sequestro del fanciullo Mortara.

Ma checchè sia di ciò, insistono gli avversari che noi facciamo opera inutile, qualora non si fondi sopra accordi autorevoli ed autorevole accettazione.

Signori, com'altri prima di me avvertiva, il gran vantaggio di questa legge si è che ella s'impignera nella natura medesima delle cose, nelle condizioni essenziali e non mutabili dei fatti; onde seguita ch'ella rimane sciolta e indipendente dall'altrui gradire e dall'altrui accettare. Con questa legge noi non presumiamo di nulla creare e di nulla concedere; noi soltanto riconosciamo ciò che già esiste in effetto, che è in possesso, che è in esercizio. Del resto, dirò di passata che niun paese quanto l'Italia cercò e desiderò caldamente l'accennata conciliazione. Ed è un caso degnissimo di venir consegnato nella storia di questi ultimi cinquant'anni. Non visse nella Penisola durante il detto intervallo un solo scrittore insigne, un poeta un pensatore, un critico assai celebrato, il quale sotto varie forme di concetto e di stile non si studiasse di conciliare la scienza con la fede, la libertà con la religione, l'Italia col Papato. A tutti suonano illustri i nomi di Manzoni, Rosmini, Gioberti, Balbo, Tommaseo, D'Azeglio e non pochi altri. Ebbene, un simile fatto quasi ignorato dagli stranieri non curanti, glorioso alle nostre lettere, che accoglimento trovava, che frutti coglieva? Qui è meglio tacere che pronunciare parole troppo acerbe e troppo iracunde.

Il Senatore Menabrea nella sua calda e faconda invettiva contro i predicatori d'un grossolano materialismo, citava un passo del Lebloulay, dove parlando

degli Americani del Nord viene ricordato che tutti colà si confessano credenti e cristiani, e tutti nelle libertà civili e politiche oltierne riconoscono un fruttifero e santo rampollo delle dottrine del Vangelo. Eh! mio Dio, fossesi udita pure una volta fra noi suonare, sopra labbra autorevoli, questa generosa sentenza, e ogni dissidio sarebbe cessato, ed echeggerebbe in ogni parte un inno festivo di conciliazione e di pace.

Veniamo a coloro i quali combattono la legge per ispirito liberale, e insomma vorrebbero che tutte queste materie della relazione fra Chiesa e Stato e similmente fra l'Italia e il Papato ricevessero risoluzione coi soli principii del diritto comune. Ora, a giudizio loro, il primo Titolo della legge è un tessuto di privilegi, il secondo di restrizioni, e però è odiosa da un lato, insufficiente dall'altro.

Che nel Titolo primo sieno parecchi e singolari privilegi, l'Ufficio Centrale l'ha schiettamente confessato: ma dichiarava egli al tempo medesimo che questa prima parte la voleva pratica e non teorica, e voleva adattarla il meglio possibile a un fatto tragrande costruito a poco a poco dall'opera di diciotto secoli, e cotai fatto tragrande essere l'organamento del Papato e delle sue principali Costituzioni, essere la indipendenza del Sommo Pontefice, munita, accertata in modi straordinarii, in modi non conciliabili colla legge comune, la quale nelle cose di religione non va più oltre delle franchigie del diritto privato.

Accettano essi gli oppositori questo gran fatto, si o no? Quando lo accettino, ei verranno alle conseguenze e alle applicazioni a cui siamo noi pervenuti. Se non l'accettano, c'insegnino, di grazia, come intendono di demolirlo, con che rapide rivoluzioni ricondurranno il Papato ai tempi ed alle condizioni di Anacleto e di Calisto; poi tornino in questa Assemblea e proponano allora una legge fondata unicamente sul diritto comune.

Ma noi che c'incliniamo d'innanzi al valere e al vigore d'un gran fatto europeo, noi daremo con più giustizia a que' privilegi appellazione di prerogative, chiamandosi prerogative appunto e non privilegi quelle cautele maggiori, quelle maggiori difese ed immunità, con le quali circondiamo la sacra persona del Re. Per fermo, il Re è fondamento primo dello Stato, è pegno supremo di pace, di sicurezza, di ordine ad ogni cittadino, è rappresentanza vivente della Nazione, della sua dignità e della sua forza.

Or bene, fate conto che la cattolicità è avveza a guardare con lo stesso occhio la indipendenza, la sicurezza, la incolumità della persona del Papa.

Ciò, impertanto, che vieta la perturbazione, la irrequietezza, la diffidenza cotidiana di molti milioni di uomini, non piglierà mai nome di privilegio, nel senso odioso ed illiberale della parola.

Si ha un bel dire che tutti questi perturbamenti e inquietudini dei cattolici sono accidenti di vita privata e mai non costituiscono materia effettiva e pro-

pria di giure pubblico. Un sentimento ed un'apprensione quotidiana, permanente, profonda di molti milioni di uomini diventa a marcia forzata un fatto di valor pubblico e sebbene non abbia la stessa virtù giuridica, ha tanta efficacia almeno quanto un diritto costituzionale e politico.

Però io m'avvedo, scorrendo le proposte dell'onorevole Siotto-Pintor, le quali oggi medesimo egli poneva sotto gli occhi dei suoi Colleghi, io m'avvedo, dico, che, al mio giudizio, quel suo inesorabile diritto comune si è alquanto mitigato. Io me ne rallegro con esso lui, e termino questa parte che lo riguarda ringraziandolo delle cortesi e lodative parole inverso di me rivolte, quando egli incominciava la sua orazione.

V'ha un'altra schiera d'illustri oratori, la quale mentre accetta e piglia con quattro mani i privilegi descritti nel Titolo primo, dichiarasi poco soddisfatta del secondo, e vorrebbe una dilatazione immediata d'ogni libertà inverso la Chiesa.

Primamente, Signori, questa è cosa novissima e non più veduta nel mondo, aggiungere una libertà sconfinata a un sistema di privilegi. Dovunque oggi è applicato il diritto comune alle religioni e alle Chiese, non vi è ombra di privilegi; il che fa che i capi e moderatori colà delle Chiese e dei culti sono educati a rispettare le leggi e amare con zelo le istituzioni del paese. Affermo iteratamente che noi operiamo cosa nuovissima; nè punto mi smentisce l'esempio che adduceva il Senatore Ricci del popolo Belga. Alla Chiesa di colà mancano tuttora due libertà importantissime, quella di possedere e quella di associarsi in sodalizio perpetuo. Il clero belga è tuttora provvigionato dal Governo e dal Parlamento, e non può fare esistere un solo convento di monaci con trasmissione di proprietà collettiva.

Ma per tutto questo, né io né l'Ufficio Centrale, né, credo, la gran maggioranza dei Senatori ricusano di entrare con realtà e franchezza nella via già dischiusa delle libertà della Chiesa.

La questione oggi non è più di principii, ma di applicazione e opportunità.

Quindi è necessità guardare la legge così rispetto all'idea archetipa della libertà della Chiesa, come rispetto alla pratica e al tutto insieme delle circostanze attuali: Non è quasi mestiere di spender parole per dimostrare che le aggiunte proposte, per via d'esempio, dal Senatore Vigliani e parecchie altre con esse, non bastano ad attingere l'apice dell'autonomia perfetta e compitiissima della Chiesa.

Ciò domanda non una legge, ma molte, e la revocazione di altre assai numerose.

Mi fermo per poco sulla prima aggiunta del Senatore Vigliani, che riferisce alla libertà d'istruzione. Or bene, questa libertà se la volete completa, bisogna prima che voi l'estendiate ad ogni ramo dello scibile; ad ogni parte d'insegnamento. Poi occorre abbandonare tutto quanto il nostro sistema, il quale pone che il

Governo, mediante i suoi sotto-ufficiali, impartisca ed assicuri ad ogni ordine di cittadini certa dose di istruzione e di scienza.

Voi dovete infine negare al Governo quel suo monopolio di dare esso gli esami, eleggere gli esaminatori, imporre i programmi ed i metodi. Voi dovete, per ultimo, siccome nel Belgio, crear delle Giunte così capaci come libere e dal Governo indipendenti, per esaminare gli allievi di qual sia università e collegio.

Atteniamoci, adunque, per al presente al solo praticabile, e non cerchiamo di costruire i tetti quando le muraglie ancora non sono bene edificate.

Ma io sento subito dirmi: sta bene: sa vochè la vostra misura del praticabile è assai più scarsa della nostra. Chi decide, chi giudica in mezzo di noi?

Signori, il giudice mio e vostro, il giudice di tutti, è la pubblica opinione. Noi possiamo, certo, e dobbiamo dirigerla, comandarla, precederla, ma sino ad un certo termine; imperocchè noi siamo innanzi a tutto l'organo suo, poi il suo moderatore e maestro.

Se non che, bisogna ribattere una obbiezione, la quale si mostra (conviene confessarlo) con molta apparenza di verità; e l'obbiezione è questa: La vostra legge (dicano), fosse pur sufficiente all'uopo, manca nelle sue fondamenta, perocchè voi non potete garantire le guarentigie. Voi fate ora un'opera che potete disfare. Poniamo che le circostanze si mutino, che certe gravi apprensioni diminuiscono, che la parte meno considerata e prudente del Parlamento giunga a timoneggiare lo Stato, chi ci assicura che non vorrete o non potrete mutare le presenti deliberazioni? La fermezza dei propositi non è la dote qualitativa e comune dei governi parlamentari, massime dei più giovani e di quelli che delibono alla rivoluzione troppa gran parte dell'essere loro.

Il Ministro degli Esteri ed altri oratori hanno risposto trionfalmente, mostrando che la presente legge non è punto delle ordinarie che noi facciamo.

Prima di entrare nella Città Eterna potevano le promesse più larghe e solenni avere apparenza d'un patto sinagogatico; ma dopo la occupazione di Roma, dopo che la Corona rinnovò quelle promesse, dopo l'accettazione condizionata del Plebiscito (e dico appunto condizionata dovendo seguitare una legge di libertà), noi non possiamo più retrocedere, per la sostanza almeno e i principii che informano questa nostra deliberazione.

La presente legge adunque, è il compimento doveroso d'un atto fondamentale del nostro *gius* pubblico; essa è parte integrale del patto medesimo che ha formato e costituito di mano in mano questo superbo e desiderato Regno d'Italia.

In secondo luogo fu notato assai opportunamente che se questa legge non sarà trasmutata (e Dio ce ne guardi che sia) in un patto internazionale, tutt'altrove avrà sempre la morale significazione; e noi non

siamo così ciechi di mente e così poveri di esperienza da non capire che è nostro supremo interesse di non lasciare nessun pretesto fondato, nessuna apparenza di diritto d'intervenire alla gelosa diplomazia.

In terzo luogo, dovrebbero gli oppositori comprendere meglio il carattere peculiare e predominante dei nostri tempi; nel qual caso essi senza fallo ravviserebbero in quel carattere la guarentigia generale e la sanzione suprema che cercano. Regna, Signori, nei nostri tempi un principio vero che propagasi rapidamente e piglia valore di assioma ed acquista ogni giorno luce ed approvazione maggiore, cioè che le forze morali e spirituali sono tutte sacre e inviolabili; che l'autorità la quale si dirige ai soli intelletti e alle sole coscienze ed usa per proprie armi o la parola e la scienza, o la fede e la convinzione, una tale autorità, dico, non solo è libera di sua natura ed incoercibile, ma ogni limite che le si pone, di qua dalla tutela comune, è violenza, ogni legge che le si fabbrica contro è tirannide, ogni coazione è così dissennata come brutale. Ponete mente, Signori, e vedrete che il potere assoluto di tal principio va dappertutto facendosi strada, e come il Dio Termine de' Romani procede sempre più avanti e mai non ritorna indietro.

Sotto i colpi di tale principio, l'anno scorso la Chiesa ufficiale d'Irlanda cadde con una facilità e prestezza da far meravigliare i medesimi autori della Riforma. Solo venti anni addietro la impresa diventava impossibile. Del pari, nel 1870 adunavasi in Vaticano un concilio di Vescovi de' più numerosi che rammenti la storia. Nessuna Potenza cattolica vi ha spedito rappresentanti; nessuna impediva o tardava di un'ora l'andata de' propri vescovi; nessuna ha preteso di guadagnarvi i suffragi o con la forza o con le lusinghe, e l'Italia ha dato l'esempio su tutto ciò.

Or bene, cotesto rispetto profondo per la libertà dello spirito non sarebbe stato così completo un dieci, un quindici anni addietro. Un dieci, un quindici anni addietro, l'Europa sarebbe stata divisa ed incerta tra il mandare e il non mandare rappresentanti in seno al Concilio.

La cosa, ripeto, progredisce notabilmente ogni giorno. Nè io crederei di esagerar troppo quando affermassi che il Governo prussiano, sebbene sia oggi il più poderoso d'Europa, nondimeno è da dubitare che rinnovar potesse l'incarceramento e la prigionia dell'arcivescovo di Posen.

Signori, or sono appena due mesi il Ministro del Regno Austro-Ungarico dichiarava così ampia, così intera l'autonomia dei culti, come avrebbe potuto farlo un ministro americano.

Ancora un esempio notevole tolto dal nostro paese. Chi non ricorda la gran meraviglia di tutta l'Italia nel vedere che certe parole iraconde uscite dal Vaticano e riprodotte nei giornali fossero a nome della legge sequestrate dal fisco?

Si rassicurino dunque i cattolici, si rassicurino gli

avversari della legge; ogni giorno che passa cresce ineluttabilmente l'impero della coscienza, e perciò cresce il bisogno di tutelarne la libertà. Noi potremo col tempo allargare e compire la legge, mai non potremo manometterla.

Farò un sol cenno d'un'altra specie di obbiezione, dopo il che cesserò di stancare la pazientissima ascoltazione del Senato.

V'ha chi dice che l'opera nostra è un mero palliativo e che noi aggiustiamo le cose alla superficie soltanto. La perturbazione profonda delle anime religiose rimane la stessa. Rimane lo stesso il conflitto (alcun Senatore lo chiamò *guerra* assolutamente) fra le istituzioni ed i sentimenti da una parte e dall'altra. E forse molti fra voi aggiungevano *in pectore* che in questo mezzo tempo vannosi indebolendo ogni giorno le fondamenta della moralità e della educazione.

Quello che potevasi a ciò rispondere di positivo e di ragionevole fu troppo bene pronunziato dal signor Ministro degli Affari Esteri.

Io noterò soltanto che la libertà alla quale faremo sempre ricorso, se non impedisce la discrepanza dei sentimenti, la perturbazione delle coscienze e il conflitto dei principii, ne attenua estremamente gli effetti, e dalla via delle violenze e del sangue, li mena alla discussione disarmata ed alle vittorie, od alle disfatte morali.

Che del resto, non bisogna domandare alle leggi quanto non possono, nè contenere, nè produrre. Agli ardui problemi morali occorrono altri mezzi che i legislativi e i politici. Ed io non nego la gravissima condizione nostra, non nego di esserne impensierito ed amareggiato nel profondo dell'animo.

Pura io voglio anche in ciò confidarmi al genio della mia patria. Egli non sembra credibile che una serie tanto meravigliosa di fortune e di casi abbia risuscitata la nostra Nazione, perchè noi, a guisa di sentinelle locate intorno a un sepolcro, assistiamo impotenti alla corruzione e al disfacimento delle credenze e dei migliori ordini civili. Nel momento stesso che io vi parlo, o Signori, forse si sta componendo quella sublime crisalide da onde usciranno luminose e ringiovanite la civiltà e la religione.

(Vivi segni d'adesione.)

Presidente. Il Senatore Mameli ha la parola per un fatto personale.

Senatore Mameli. Nel chiedere la parola per un fatto personale, il Senato può essere certo che io non ne abuserò punto onde aprirmi il passo a rinnovare alcuna discussione od indagine storica, per cui non ho che a riferirmi alle cose dette in due distinti discorsi, la lettura dei quali basterà a chiunque lo desidera per istituire gli opportuni confronti.

Dichiaro altresì che io non intendo muovere alcun rimprovero all'illustre Conte Mamiani per qualche inesattezza, che io credo affatto involontaria, e

facilmente scusabile in chi ha il difficile compito di riassumere così lunghe e complicate discussioni.

Ma avendomi il signor Relatore associato in tutto alle cose dette dall' egregio Conte di Castagnetto, delle cui parole e concetti non intendo rendermi solidale, come egli non vorrà farsi garante di tutte le mie idee; e, per altra parte, essendosi affermato, che io mi sia fondato unicamente sopra ragioni storiche per dimostrare l'impossibilità morale della pacifica coesistenza dei due Poteri a Roma, senza avere addotto alcuna considerazione d'ordine morale per giustificare il mio assunto, in un argomento in cui tanto abbonda la materia; uopo è che mi difenda da questi addebiti che mi riguardano personalmente.

Non ricordo se il signor Conte di Castagnetto abbia vaticinato, che il Santo Padre non accetterà mai le offertegli guarentigie. Io però non ho osato tanto affermare, sì perchè non ho mai avvicinato il Santo Padre, nè avuto con lui corrispondenza alcuna, non conoscendolo pure di vista, sì perchè questa profezia non sarebbe d'accordo coi sensi dell'animo mio, e col desiderio che nutro vivissimo di vedere la più pronta e perfetta conciliazione, se sarà possibile, e perchè infine sono intimamente convinto che il Pontefice non potrà trovare altrove migliore accoglienza e trattamento.

Ma, o Signori, le difficoltà inerenti alla natura delle cose sono comuni a tutti i luoghi. In astratto pare agevole il concepire l'accordo fra due Poteri, che hanno diverse missioni, spirituale l'uno, l'altro, temporale.

Ma la legge delle guarentigie deve prendersi nel suo insieme.

Come mai potrà il Pontefice accomodarsi a tollerare in pace la pubblica e piena libertà di discussione delle materie religiose? Come potrà tollerare nel centro stesso della cattolica unità il pubblico culto di tutte le religioni più mostruose e più nefande, che sono in sostanza la negazione della divinità? Come potrà sopportare gli insulti e gli scherni contro la religione dello Stato, che sono la naturale conseguenza d'una sconfinata libertà?

Si ha un bel dire, che è stato sempre tollerato in Roma, sotto il dominio dei Pontefici, il culto israelitico. Ma chi non sa che gli israeliti adorano l'istesso Dio che noi adoriamo, e sono i depositarii dei monumenti più preziosi, che ad evidenza dimostrano la divinità della religione di Cristo?

I maomettani stessi, che sono stati citati ad esempio dal signor Relatore, adorando anche essi il Dio Grande, e venerando Maometto come loro profeta, non possono confondersi cogli adoratori di empie divinità, e perfino dei più sozzi animali.

In quanto alle considerazioni morali per dimostrare la incompatibilità dei due poteri a Roma, io ne aveva addotto non poche nel mio primo discorso: e più specialmente osservai che il Pontefice dovendo, anche a costo della vita, difendere le verità religiose, non potrebbe dispensarsi dal condannare anche le nostre

leggi, qualora le giudicasse contrarie ai principii cattolici. Ma il Governo ed il Parlamento piegheranno unilmente il capo ai suoi giudizi?

Nei casi di rottura colle altre Potenze, ed anche di semplice timore o sospetto di guerra, vorremo noi essere così semplici da lasciare libero accesso e comunicazione coi sudditi di Potenze ostili, sotto il pretesto di religione? O non piuttosto ci appiglieremo al partito più savio e sicuro, che richiede la salvezza dello Stato?

E nel tema dei Concilii generali, che dovranno essere più frequenti in tempi nei quali si producono e riproducono da tutte le parti le eresie, e si mette in dubbio la infallibilità del Papa, alla quale da sincero cattolico io mi sottometto in materia di fede e di costumi; sarà il Governo così facile a consentirne la convocazione nei suoi Stati?....

Presidente. Prego l'oratore a non voler uscire dal fatto personale.

Senatore **Mamell**.... Queste ed altre simili cose io diceva per dimostrare il mio assunto, alle quali non ho ancora avuto risposta. Non vado più oltre, per non eccedere i limiti del fatto personale, ai quali mi richiama il dovere e la voce dell'onorevolissimo nostro Presidente.

Presidente. È stata recata al banco della Presidenza una proposta di un ordine del giorno sottoscritto dal Senatore Arrivabene e formulato in questi termini:

« Il Senato, esprimendo il desiderio che al più presto possibile venga provveduto con legge generale alla libertà dell'insegnamento, e con altra apposita legge al riordinamento ed all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche, e all'abolizione dell'*exequatur* e del *placet*, anche riguardo alle provviste beneficarie; e confidando che il Ministero presenterà nella prossima Sessione i relativi progetti di legge, passa alla discussione degli articoli. »

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Prego il signor Presidente di domandare al Senato se sia disposto a discutere subito il mio ordine del giorno, oppure se si voglia aspettare che cominci la discussione degli articoli.

Presidente. L'ordine del giorno del Senatore Arrivabene è redatto nel senso che sia discusso e votato prima che si passi alla votazione degli articoli; per cui interrogo anzitutto il Senato se appoggia quest'ordine del giorno.

Chi lo appoggia, sorga.

(È appoggiato.)

Senatore **Poggi** (dell'Ufficio Centrale). Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. A nome dell'Ufficio Centrale io dichiaro che non si può accettare l'ordine del giorno del Senatore Arrivabene, perchè innanzi tutto esso soffoca in principio le questioni che si contengono negli

articoli che debbono venire in discussione, e rinvia ad altre leggi quelle dispute che sono appunto intrinsecate in quella che abbiamo sotto gli occhi (e con quest'ordine del giorno non solo si soffocherebbero le questioni ma si impedirebbe anche al Senato di conoscere le ragioni di coloro che, come l'Ufficio Centrale, han proposto od intendono proporre emendamenti). Onde l'Ufficio Centrale crede che non altrimenti si possa porlo in discussione e votazione se non quando le proposte della minoranza dell'Ufficio Centrale, ed anche degli altri Signori Senatori, che hanno sottoscritto i varii emendamenti, non fossero accettate.

Verificandosi il caso che gli emendamenti non venissero ammessi dal Senato, il Senatore Arrivabene potrà allora presentare il suo ordine del giorno nell'intendimento che venga provveduto successivamente con leggi speciali; ma voler chiudere fin da principio la discussione con un ordine del giorno di questa natura, non mi pare, l'ho già detto e lo ripeto, sia nelle consuetudini parlamentari.

Senatore Arrivabene. Poichè l'Ufficio Centrale non accetta il mio ordine del giorno, lo ritiro per il momento e mi riservo di ripresentarlo a suo tempo.

Presidente. Si passa dunque alla discussione degli articoli:

Do lettura dell'articolo 1°.

« La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile. »

La parola è al Senatore Conforti.

Senatore Conforti. Siccome l'onorevole Siotto-Pintor deve svolgere i suoi emendamenti, così crederei conveniente che egli dovesse parlare prima di me.

Presidente. Allora ha la parola il Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto Pintor. Incomincio col protestare che dovendo parlare spesso nella discussione speciale degli articoli, parlerò sempre poco.

Per quanto riguarda l'articolo 1°, vi confesso che non ne intendo la portata.

« La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile. » Questa è una frase eminentemente costituzionale; essa vuol dire che il Capo dello Stato è irresponsabile di tutti gli atti suoi. Si intende che si parla di irresponsabilità giuridica, non morale; imperocchè sarebbe assurdo che un essere intelligente e libero non dovesse rispondere degli atti suoi. Moralmente risponde anche il Capo dello Stato, giuridicamente non risponde.

Ma vediamo le ragioni per le quali il Capo dello Stato è irresponsabile: certo perchè il capo espiatorio è il Ministero; quando il Ministero erra, quando fa cosa contraria alla legge, cade il Ministero e se ne nomina un altro; ma se per il Re rispondono i Ministri, per il Papa chi risponderà?

Chi risponde per il Papa, essendo egli non soltanto irresponsabile, ma anche infallibile?

Metto innanzi anche un'altra considerazione. Come

è sacra e inviolabile la persona del Papa? Come principe temporale? No, perchè in questa qualità lo avete disfatto. Come Capo supremo della Chiesa? e allora non avete voi l'articolo 9 e 10 della legge nella quale gli si dà l'amplissima libertà di fare quello che più gli pare e piace?

Presidente. Propone ella dunque la soppressione di questo articolo?

Senatore Siotto-Pintor. Ne propongo appunto la soppressione.

Presidente. Il Senatore Conforti ha la parola.

Senatore Conforti. Io non dirò che poche parole per rispondere all'onorevole Senatore Siotto-Pintor.

Il Papa era Re e Pontefice. Egli non è più Re, ma è tuttora Pontefice, vale a dire, è Capo di una religione, la quale si estende sopra ben 200 milioni di cattolici.

Che cosa vuole l'onorevole Senatore Siotto-Pintor?

Vuol rendere non inviolabile, non sacra la sua persona, vuole sottoporla al diritto comune, per modo che lo si possa arrestare, tradurre innanzi al pretore, innanzi alle Corti di Assisie e farlo sedere sul banco dei delinquenti: ma questa è cosa da nemmeno immaginarsi!

Nella seconda parte di questa legge si potranno trovare gravi difficoltà, vi potranno essere dispareri, ma non si potrà ideare per verun conto che la persona del Pontefice non abbia ad essere sacra ed inviolabile.

Degli effetti di questa sua inviolabilità si potrà ragionare negli articoli che seguono, ma, ripeto, non è possibile immaginare che il Papa venga assoggettato al diritto comune, e tratto innanzi ai tribunali, il che gli toglierebbe l'indipendenza, la libertà, e la possibilità di essere veramente il Capo dei cattolici. E poi, dopo che è stato spogliato del potere temporale (il quale veramente era cosa del medio-evo), vorremo noi togliergli ciò che gli spetta come Capo del cattolicesimo? Io credo dunque che non possa esservi difficoltà alcuna, per ammettere che la persona del Papa sia sacra ed inviolabile.

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto-Pintor. Io non nego tutto ciò che così bene a proposito ha detto il Senatore Conforti. Ancor io penso che debba essere persona sacra ed inviolabile il Pontefice, nel senso in cui egli lo spiega; ma siccome questa è una frase eminentemente costituzionale, inserita in tutti gli Statuti, e che non può essere pienamente applicata al Pontefice, io preferirei che il concetto fosse espresso in termini diversi. Approvo io dunque il concetto, non approvo la espressione del concetto.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Il Senatore Siotto-Pintor dice che è una formola assurda.

Senatore Siotto Pintor. Assurda no, è una frase costituzionale che non può adottarsi.

Senatore Conforti. . . . dice che è una frase la quale non può adottarsi. Ma, o Signori, perchè si dice la persona del Re sacra ed inviolabile? Perchè è necessario che vi sia una persona la quale, trovandosi all'apice della società, possa non essere assoggettata al diritto comune, e non essere privata della sua autorità.

Ora, si dice, questo principio può applicarsi solamente al Re, ma non si può applicare al Sommo Pontefice. Ma perchè, dico io? Quando il Re lo vuole, quando lo vuole la Camera dei Deputati, quando lo vuole il Senato, che difficoltà ci può essere? il Parlamento in questo caso non è egli onnipotente?

Il Parlamento, dicono in Inghilterra, non può fare due sole cose: d'un uomo una femmina; del bianco il nero.

Quindi, io non veggio in questa formola alcun che d'assurdo, perchè se essa applicasi al Re, il Parlamento, d'accordo con lui, può applicarla anche al Sommo Pontefice.

Del resto, sarebbe impossibile fare altrimenti, e qualora si facesse altrimenti, sarebbe impossibile evitare che il Papa venisse soggetto al diritto comune, e in questo caso, si toglierebbe a lui la piena libertà che gli è tanto necessaria.

Presidente. Se nessuno più chiede la parola, siccome la soppressione non si pone ai voti, così si procederà alla votazione dell'art. 1, del quale ho data lettura.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 2.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Prego la Commissione e il Senato di rimettere la discussione e la votazione dell'art. 2 alla fine della discussione di questo primo Titolo.

Vedremo allora, dalle modificazioni che possono occorrere nel corso della Legge, quale importanza possa avere l'emendamento proposto all'articolo medesimo dall'Ufficio Centrale.

Io credo che l'Ufficio Centrale non possa avere difficoltà di sorta ad accogliere questa mia preghiera.

Senatore Poggi. L'Ufficio Centrale acconsente.

Presidente. Allora la discussione dell'articolo 2 è differita alla fine di questo primo Titolo.

Do lettura dell'articolo 3o.

« Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice nel territorio del Regno gli onori sovrani, e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai Sovrani cattolici.

» Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie svizzere e guardie nobili ad-

dette sinora alla sua persona ed alla custodia dei palazzi senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti del Regno. »

Questo secondo paragrafo è così emendato dall'Ufficio Centrale:

« Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti del Regno. »

È aperta la discussione sull'art. 3 e sull'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Accetta l'onorevole Ministro questo emendamento?

Presidente del Consiglio. L'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale non farebbe veramente che ristabilire l'articolo originario del Ministero; cioè a dire darebbe la facoltà al Pontefice di tenere non soltanto guardie svizzere e guardie nobili, ma anche le così dette guardie palatine: non è così?

Senatore Mamiani, Relatore. Non sarebbe così.

Presidente del Consiglio. Almeno pare che l'emendamento debba avere questo significato: le spiegazioni che potrà darmi il Relatore dell'Ufficio potranno persuadermi del contrario; ma per ora mi pare che ha quello di ristabilire l'articolo che era stato originariamente proposto dal Ministero, dove si dava facoltà al Pontefice di conservare tutte le guardie attuali.

Fra le guardie attuali l'onorevole Senatore Mamiani m'insegna che, oltre le guardie svizzere e le guardie nobili, ci sono anche le guardie palatine, ed è appunto sopra queste guardie che alla Camera dei Deputati sorse una discussione e si propose un emendamento per escluderle.

Ora nell'emendamento dell'Ufficio Centrale, parlando delle guardie addette alla persona del Pontefice, come sono attualmente, è evidente che se non specificamente, ma implicitamente rimangono contemplate le guardie palatine.

Io debbo rammentare al Senato le considerazioni, le quali prevalsero nella Camera dei Deputati per escludere esplicitamente le guardie palatine, nonostante la difesa fatta dal Ministero per mantenere la sua proposta.

Si è detto che le guardie palatine costituivano una specie di guardia nazionale, la quale aveva l'obbligo di prestare questo servizio a difesa più che ad onore del Pontefice; ma si è osservato che il Pontefice nella sua condizione attuale non ha più bisogno di difesa.

« Fintantochè si tratta di guardie di onore, sta bene, tutte quelle guardie che prima erano destinate ad onore del Pontefice e alla custodia dei palazzi sono conservate; ma una guardia propria di difesa, come è una guardia nazionale, ossia una guardia palatina, che corrisponderebbe alla guardia nazionale, pare che ora non occorra.

Inoltre si è notato che queste guardie palatine sono tolte dalla generalità dei cittadini; si temeva

però che conservando esplicitamente, o implicitamente nel progetto di legge anche questa facoltà di mantenere al servizio del Pontefice le guardie palatine, si potesse far luogo a qualche conflitto precisamente fra coloro che fin qui erano obbligati per legge a prestare questo servizio di guardie palatine; quindi si osservava che la prudenza politica richiedeva di evitare queste cagioni di conflitto tra cittadini e cittadini, cioè tra coloro i quali volessero ancora recarsi a prestare questo servizio al Pontefice, e coloro che vi si rifiutassero.

Queste sono le considerazioni le quali parvero importanti, e tanto importanti che indussero, la maggioranza della Camera ad accettare un emendamento col quale venivano escluse le guardie palatine.

Ora giudichi il Senato, se veramente l'importanza di queste guardie palatine sia tale da richiedere che siano mantenute al servizio del Pontefice; oppure se in vista di queste considerazioni, non occorra accettare l'articolo come venne votato dall'altro ramo del Parlamento.

Il Ministero certo non si oppone esplicitamente alla proposta dell'Ufficio Centrale, ma non gli pare che sia il caso di fare un emendamento per modificare ora l'articolo del progetto ministeriale quale venne approvato dalla Camera Elettiva, avuto riguardo appunto alle condizioni particolari di queste guardie palatine, ed anche alle considerazioni, che mi paiono abbastanza giuste e prudenti, adottate da coloro che fecero prevalere l'articolo quale venne precisamente votato dalla Camera dei Deputati.

Senatore Mamiani, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, *Relatore*. Le considerazioni che mossero l'Ufficio Centrale a modificare l'articolo quale venne presentato al Senato, furono espresse chiaramente e sommariamente nella Relazione, ma è ben giusto che il Senato ne senta ora la sostanza.

Trattasi di una guardia che, dal Papa essendo serbata presso la sua persona, è fuori della nostra giurisdizione; inquantochè, se il Papa non ottemperasse alla positiva esclusione dell'articolo di questa legge, potrebbe farlo impunemente.

Oltre le guardie nobili potrebbe mantenere ancora, come oggi mantiene, una parte delle guardie palatine. Dirò di più; mantiene ancora parecchi carabinieri.

Or bene, possiamo noi venire a qualche atto costrittivo perchè la legge sia eseguita?

Ora, questa sola considerazione mi ha persuaso che vale infinitamente meglio pel decoro nostro, e per la riverenza verso il Pontefice, rimettersi completamente alla sua discrezione.

E perciò noi non abbiamo voluto specificar nulla. Abbiamo detto: *Guardie*, alcune, molte, quelle che crederà opportune.

Avrà egli il Pontefice presso di sé dei corpi costituiti a guardia nazionale? Ma, Signori, noi abbiamo

la legge che esprime il dovere degli individui componenti questi corpi di soddisfare agli obblighi di cittadino, alla coscrizione, e via dicendo. Che cosa temiamo dunque?

Quando questi signori sono fuori del palazzo del Vaticano rientrano nella soggezione alla legge; ma finchè sono in quel palazzo noi non possiamo usar contro di loro la forza.

Io lo dirò mille volte, perchè questo mi pare l'argomento che è l'Achille del discorso, che è meglio infinitamente e pel rispetto della legge, e pel decoro del Governo, e finalmente per riverenza verso il Pontefice di rimettersi compintamente alla sua volontà.

Egli aveva ragione, a mio avviso, di forse offendersi un poco di questa determinazione, di questa eliminazione di guardie. Perchè i soli Svizzeri, perchè le sole guardie nobili? Domani muterà la divisa a costoro, li chiamerà in un'altra maniera, faccia come vuole; sono guardie preposte alla custodia della sua persona, de'suoi palazzi. Perciò ancora abbiamo levato la parola *consueto*, perchè tutto questo ha un'aria di voler restringere, di volere in qualche modo concedere e non concedere, il che in questo proposito è affatto sconveniente.

Ecco le ragioni che hanno mosso l'Ufficio Centrale alle sue proposte.

Senatore Stotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Io aveva chiesto la parola sull'art. 3 per appoggiare l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale; ma sono stato prevenuto dall'onorevole Relatore, e quindi non voglio tediare il Senato aggiungendo parole che sarebbero certamente più deboli di quelle che furono testè pronunziate dall'onorevole Relatore.

Mi limiterò solo a fare un'osservazione.

La obiezione principale che nella Camera si sollevò contro le Guardie Palatine si fu che questa milizia è composta di volontari, i quali prestano servizio gratuito, e godono solamente di certi privilegi dei quali ora non potrebbero più godere; come a mo' d'esempio erano dispensati dal pagamento di certe tasse. Ora il Pontefice, al quale è tolto il potere temporale, non può più in modo alcuno accordare dispense di tasse, e bisognerebbe ch'esse fossero concesse dal Governo del Re. Siamo dunque certi che queste guardie palatine non potranno per l'avvenire godere i privilegi e le esenzioni, di cui prima fruibano.

Era anche nato il dubbio che queste guardie potessero, in forza dei privilegi che godevano, sottrarsi all'obbligo della leva e a quello del servizio della guardia nazionale; e veramente quando i privilegi che avessero goduto queste guardie fossero stati tali da dispensarle dall'obbligo che hanno tutti i cittadini, della leva e del servizio della guardia nazionale, non sarebbe possibile che il Parlamento potesse ammettere queste guardie palatine. L'aggiunta peraltro

dell'Ufficio Centrale che, cioè, le guardie, a cui si accenna nell'ultima parte dell'art. 3, siano ammesse *senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti dalle leggi vigenti del Regno*, rimuove ogni dubbio, che le guardie palatine possano per l'avvenire godere di qualsiasi privilegio, incompatibile coi doveri che hanno tutti i cittadini verso le leggi dello Stato.

Per queste considerazioni io appoggio l'emendamento fatto dall'Ufficio Centrale alla seconda parte dell'art. 3.

Presidente. Il Senatore Siotto-Pintor ha la parola.

Senatore Siotto Pintor. Io aveva proposto un emendamento. « Il Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie nobili addette alla sua persona, ed alla custodia de' suoi palazzi, *purchè sudditi dello Stato.* » Questo è il mio emendamento, e mi pareva che potesse accettarlo anche l'Ufficio Centrale. Ma poichè parmi sia stato cancellato quel nome di *Guardie svizzere* di infausta memoria, io non ho difficoltà di conformarmi alla espressione usata dall'Ufficio Centrale.

Il Pontefice abbia quante guardie vuole, *purchè sieno d'italiani.*

Presidente. Intende l'onorevole Senatore Siotto-Pintor di fare una proposta?

Senatore Siotto-Pintor. A mio avviso la proposta dell'Ufficio Centrale dice quasi quello che proponeva io stesso.

Presidente. Il Senatore Villamarina ha la parola.

Senatore Villamarina. Dirò poche parole, e comincerò da una dichiarazione a cui tengo moltissimo. Ed è che, siccome ho detto da principio, che io non avrei votato la legge, non mi muoverò per la votazione di nessun articolo. In conseguenza di questo sono rimasto seduto al momento della votazione del primo articolo, che ammette il Papa persona sacra ed inviolabile, ma appunto per ciò mi preme di protestare che io ammetto perfettamente questo concetto, sotto la forma che si giudicherà più conveniente, vale a dire che la persona del Papa sia sacra e inviolabile.

Quanto a questo terzo articolo dirò poche parole per esprimere l'impressione che mi ha prodotta.

Io non so comprendere; o questo servizio per il Papa si riguarda come un servizio di onore, come si usa a tutti i sovrani stranieri, e allora non comprendo perchè non lo farebbe il Governo stesso, considerando anche come una gloria italiana, l'onorare il Papa, il Capo della cattolicità, in mezzo a noi; o è considerato come un servizio di pubblica sicurezza, e allora il Governo deve prestarlo al Pontefice come lo deve prestare a tutti i cittadini dello Stato indistintamente; od è infine considerato come un servizio di lusso, e questa è cosa che riguarda l'amministrazione interna della casa del Pontefice, e alla quale essa stessa penserà e provvederà.

A me sembra intanto che si lasci con questo articolo un addentellato in cui per un pretesto o per un

altro, o più presto o più tardi, resta in mano del Papa un appiglio di far nascere una questione internazionale, alla quale certamente non saremo mai esposti, trattando il Papa come Sovrano forestiero ospitato fra noi.

Del resto, io non insisto perchè ho respinta la legge nel suo complesso, meno peraltro ciò che riguarda la persona del Papa.

Presidente. L'art. 3 che è in discussione è composto di due parti: la prima che è accettata dall'Ufficio Centrale, e la seconda alla quale si propone un emendamento.

Metterò ai voti separatamente queste due parti. La prima è del tenore seguente:

« Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice nel territorio del regno gli onori sovrani, e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai Sovrani cattolici. »

Chi approva questa prima parte, sorga.

(Approvato.)

Darò ora lettura dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale alla seconda parte di questo articolo: esso è così concepito:

« Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti del Regno. »

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Io pregherei l'Ufficio Centrale ed il Senato di volere almeno accettare ancora questo lieve emendamento, cioè a dire, di aggiungere le parole: *il consueto numero di guardie.*

Mi pare che l'Ufficio Centrale in parecchi emendamenti, che sono piuttosto di dicitura che di sostanza è stato guidato dal concetto che si debba, per quanto è possibile, mantenere lo *statu quo* in tutto ciò che riguarda il Pontefice; cioè a dire che non si abbia mai l'aspetto di una donazione o concessione, ma piuttosto di riconoscimento dello *statu quo*.

Or bene mi pare che calzi proprio a capello quando si dica di tenere *il consueto numero di guardie*, poichè si mantiene lo *statu quo*, e si toglie non dirò l'apprensione, che nè il Senato nè il Governo hanno, che il Pontefice voglia abusare di questa facoltà, ma una certa suscettività di cui bisogna pur tener conto; che se invece dalla legge il Pontefice avesse la facoltà di poter raccogliere quel numero di guardie che più gli talenta, potrebbe ciò dar luogo a delle supposizioni, a dei mormorii che si possono facilmente evitare. Quando nella legge è detto che il numero di queste guardie dovrà essere il consueto, è ben naturale che si debba supporre che non accadrà mai che si oltrepassi questo consueto numero. Se si stabilisce invece una facoltà illimitata, può dare luogo a seri dubbi, possono correre voci che nel Vaticano si raccolga un numero maggiore di gente, insomma pos-

sono nascere inconvenienti che è sempre bene evitare.

D'altronde mi pare che si entri nel concetto direttivo dell'Ufficio Centrale, di conservare cioè, per quanto è possibile, al Pontefice tutte queste prerogative, lo *statu quo* e che quando diciamo il *consueto numero di guardie*, noi rimaniamo precisamente nello *statu quo*.

Pregherei quindi l'Ufficio Centrale ed il Senato di voler aderire a questa modificazione, ed accettare quest'emendamento.

Senatore Mamiani, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, Relatore. L'Ufficio Centrale è costretto a fare ancora una considerazione.

Nonostante il gran desiderio che si ha di metterci d'accordo con il degnissimo proponente il sotto-emendamento, dicendosi il *consueto numero di guardie*, a noi sembra che si vada in senso contrario dell'intenzione di quelli che vorrebbero circoscrivere questo numero.

Lo *statu quo* è precisamente quale è ora, che vi sono guardie svizzere, guardie nobili, e guardie palatine; ed oggi, ora mentre noi parliamo, oltre le ultime nominate vi sono dei carabinieri, e ciò avviene da lungo tempo assai. Questo consueto, questo *statu quo*, adunque ci condurrebbe direttamente a un fine opposto a quello di coloro i quali sono sospettosi di una frase così generica.

Aggiungerò poi, che nessuno andrà a fare la rivista ed a contare se queste guardie sono consuete o non sono consuete, se stanno nel numero o non istanno. Dunque tutto ciò è inutile. Ma ripeto che, a rigore di termini, se mettiamo *numero consueto di guardie*, si vuol dire almeno quelle tante che ci sono e che ci erano da qualche tempo in qua. Ora da qualche tempo in qua vi erano svizzeri, guardie nobili, guardie palatine e dei carabinieri; e tutto ciò esiste ancora.

Del resto poi quando, non ostante l'equivoco, piaccia piuttosto questa parola, io mi rimetto ai Collegli miei dell'Ufficio Centrale, ma per me credo che peggioriamo la dizione invece di migliorarla.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Farò ancora una brevissima osservazione al degnissimo Relatore dell'Ufficio Centrale.

Egli crede che, adottando la frase il *consueto numero*, invece di restringere si allarghi la facoltà al Pontefice di poter tenere un maggior numero di guardie. Mi perdoni l'onorevole Relatore, ma egli versa in un errore, poichè, quando si dice il *consueto numero*, è evidente che si vuol dire che il Papa non può eccedere questo numero, mentre è sempre in sua facoltà di diminuirlo; se invece non si dice il *consueto numero*, allora è illimitata la facoltà al Pontefice di tenere

guardie, e può non solamente tenerne il consueto numero, ma anche andare al di là. Dunque l'emendamento proposto dal Ministero non allarga la facoltà, mantiene lo *statu quo*, se il Papa lo vuole mantenere, e lascia in sua facoltà di diminuirlo se lo crede.

Dunque egli vede che a ragione io osservava che con questa dizione, mentre si ha il pregio di mantenere lo *statu quo*, cosa che è stata molto apprezzata dall'Ufficio Centrale, si rimuovono anche certi sospetti, perchè si deve naturalmente sempre supporre che la legge sia rispettata, e non supporre *a priori* che si ecceda; mentre se invece si dà questa facoltà illimitata, può benissimo anche accadere apparentemente, se non realmente, che si ecceda, e che quest'apparenza dia luogo a supposizioni che in realtà non esistono.

Io non aggiungerò altro perchè mi rimetto intieramente alla saviezza del Senato.

Presidente. L'Ufficio Centrale è di parere di non accogliere il sotto-emendamento proposto dal signor Presidente del Consiglio?

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. La parola aggiunta dal signor Ministro dell'Interno, considerata in se stessa, non presenta difficoltà; ma solo io lo pregherei di darmi una spiegazione.

Se, a cagion d'esempio, il Papa, a vece di tenere un numero di milizia secondo il solito di 200, 300 o 400 uomini, ne tenesse, p. es., 450 o 500, qual mezzo avrebbe il Governo per far questo controllo, e di quali mezzi si varrebbe per limitare il numero di dette guardie, e portarlo al consueto?

Questo è quello che domando.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. A questa domanda non posso, almeno per cortesia, per dovere, non dare una risposta.

Prima di tutto osservo che quando si dice *consueto numero*, ben inteso non si stabilisce in modo assolutamente tassativo che il numero debba per esempio essere di 100 o 200 *precisi*, in guisa che se si oltrepassa per poco questo numero, si debba la legge intendere violata: il *consueto* si intende per *media*, e conseguentemente oggi ve ne saranno 10, 20 di più, e domani 10, 20 di meno, senza che questo fatto possa costituire una violazione alla legge.

Quanto poi all'altra osservazione del controllo e del riscontro, abbiamo la fiducia che la legge sarà rispettata, e non sarà che allorquando fosservi prove più che evidenti, che si potrebbe venire ad una ricognizione del numero; ma questo pericolo assolutamente non può esistere; per cui ritengo non convenga scostarci dalla via che abbiamo tracciata, di mantenere per quanto è possibile lo stato attuale delle cose senza avere l'aspetto, nè di allargarlo, nè di restringerlo. E giacchè ne ho l'opportunità, vi mani-

festerò pure il desiderio vivo, che nella legge siano introdotte soltanto quelle modificazioni, le quali sono richieste da un miglioramento evidente della legge, per rendere anche le diverse disposizioni del progetto tra di loro più armoniche, e che in certo modo siano tolte tutte quelle imperfezioni reali, effettive, di qualche importanza, ma non accresciuti di troppo gli emendamenti, quando non ne sia patente la necessità. Il Ministero deve avere davanti a sè il desiderio, e mirare a far sì che questa legge approdi più presto che sia possibile al suo fine, e quindi non accrescere le difficoltà, perchè la legge venga approvata dai tre poteri dello Stato; ecco il motivo, che io dico francamente al Senato, e credo che il Senato lo abbia già indovinato.

Presidente. La parola è al Senatore Errante.

Senatore Errante. In questa legge si cammina sui trampoli, diciamolo francamente essa è una legge anormale: bisogna eseguirla di buona fede ove si voglia che riesca un patto di concordia, epperò dobbiamo fare in modo che sia approvata senza grandi emendamenti; tutti gli emendamenti che non hanno ragione di esservi, non debbono essere introdotti. Signori, questa legge è difficile che si faccia eseguire in quanto agli obblighi del Sommo Pontefice, ov'Egli, dichiarato inviolabile, aumenti le guardie, che la legge gli permette d'averne intorno a sè. Quante difficoltà s'incontrano perchè da noi si possa riconoscere il numero delle sue guardie! Ma per la ragione semplicissima che il Sommo Pontefice non deve più esercitare autorità di Sovrano temporale, egli non avrà bisogno intorno a sè di un numero di guardie, maggiore di quante ne aveva una volta; perciò la parola *consueto* non nuoce, non fa che riconoscere in fatto l'attuale facoltà; nel modo già concepito dalla Camera dei Deputati.

Tutte le volte che in questa legge si ricorre ai principii di pura logica, di puro diritto, non si consegue lo scopo, giacchè, come ho detto questa legge è anormale.

Contentiamoci dunque che sia redatta nel miglior modo possibile onde non debba tornare dinanzi alla Camera elettiva se non per quelle variazioni che sono veramente indispensabili.

Il Ministero e il Governo provvederanno, qualora s'ecceda il numero consueto delle guardie addette alla persona del Sommo Pontefice ed alla guardia dei palazzi nel miglior modo possibile.

Poi quello che non può dire il Governo, certo possiamo dirlo noi.

Ove si tratti di piccole divergenze, si chiudano gli occhi, si tiri via.

Replico, cerchiamo per quanto è possibile di rimanere in armonia ed in concordia con quello che si è votato dalla Camera dei Deputati, se non altro si risparmierebbe tempo, e bene o male si avrà una legge sulle quarentigie.

Presidente. L'onorevole Senatore Poggi ha la parola.

Senatore Poggi. Io intendo di aggiungere alcune osservazioni a quelle già fatte dall'onorevole Relatore, in risposta specialmente a quello che ha detto il Presidente del Consiglio.

L'Ufficio Centrale nel riformare quest'articolo è stato mosso da un pensiero sopra tutto di dignità e di rispetto e verso il Pontefice e verso lo Stato.

Adottando la formula del nostro emendamento, in verità è parso a noi che si evitino tutti gli inconvenienti, e che si possano allontanare tutti i sospetti che si erano manifestati specialmente nell'altro ramo del Parlamento. Noi abbiamo detto che il Pontefice, appunto per il suo grado eminente, per le sue prerogative di immunità, è parificato ai Sovrani, e che come questi, aveva diritto di tenere le guardie intorno a sè, e che ufficio di queste era di onorare la sua persona e di custodire i suoi palazzi.

La formula da noi proposta di tener guardie addette alla sua persona ed alla custodia dei suoi palazzi, ognuno intende che ne limita di per sè il numero.

Si può essere più o meno incerti sul maggiore o minor numero, ma questo sarà sempre limitato. Ci pare poi che così si tronchi una questione sopra un argomento che a forza di discutersi, prende un aspetto non molto decoroso e si evitino al Governo imbarazzi successivi. È parso all'Ufficio Centrale che l'emendamento rimuovesse tutte le difficoltà; perchè quando si dice il *consueto numero*, non ci illudiamo, noi non sappiamo il numero presente, e non sapremo neppure il futuro, a meno che non si chieda al Pontefice l'elenco delle guardie che egli ha intorno a sè.

Nel modo da noi proposto resterebbe tolto ogni dissenso, ed è a sperare si possa venire ad un accordo; perchè se le guardie palatine erano quattro mesi fa in gran numero, ora vennero man mano restringendosi, e si restringeranno ancora di più quando saranno tenute al servizio della guardia nazionale.

Noi non ricercheremo se il Pontefice vorrà delle guardie, le quali oggi saranno chiamate guardie svizzere o guardie nobili, domani palatine, posdomani in un altro modo; noi non avremo ragione di sospettare nè d'invigilare se queste guardie aumentino o scemino di numero.

Io non ho il coraggio di ideare che vi siano delle milizie nascoste nel Vaticano; ad ogni modo però si intende bene che la formula nostra basta a prevenire questo caso ed a rimuovere il pericolo; cosicchè è parso a noi che con questo mezzo si siano tolte tutte le suscettività, e si sia provveduto al decoro del Pontefice ed a quello del Governo.

Quindi io pregherei il signor Ministro dell'Interno a non insistere sulla proposta.

Dirò poi che la ragione per cui l'Ufficio Centrale ha preferito il suo emendamento al testo del Ministero, è questa: che, come avvertiva benissimo il Relatore,

se noi lasciamo la seconda parte dell'articolo quale ci fu presentata, volendo eseguirla, il Governo sarà obbligato, appena messa in esecuzione questa legge, ad entrare, non saprei come, nel palazzo del Vaticano, o ad aspettare alla loro uscita le guardie palatine, ed impedire loro di rientrarvi.

Vuole il Governo prendersi quest'incarico? Conviene a noi di esprimerlo in un momento in cui vogliamo dare al Pontefice delle guarentigie, e per la stessa dignità nazionale rendergli tutti gli onori che gli spettano come Capo della religione cattolica?

Quindi pregherei di nuovo il Senato a non volersi discostare dalla formola da noi proposta.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ma gli è appunto per il carattere che prende questa discussione, e perchè pare che il Ministero abbia esagerato, proponendo un emendamento sconveniente, emendamento d'altronde che è stato tolto dalla votazione della Camera, che io credo di dover persistere e chiedere all'onorevole Poggi, cosa faremmo nel caso che certamente non dal Pontefice, ma da qualche persona, che possa per il momento prevalere presso di lui e intenda creare imbarazzi al Governo, si volesse raccogliere, per esempio, un migliaio di Zuavi. Una cosa siffatta non ispaventerebbe certamente il Governo italiano, ma conviene tuttavia prevedere il caso in cui l'ordine e la sicurezza pubblica possano essere perturbati, e con ciò destare inquietudine nel paese. Or bene, crede egli l'on. Senatore Poggi che il Governo potrebbe impedire questo reclutamento, se l'articolo 2 viene emendato nel senso dell'Ufficio Centrale, vale a dire se non si dà una certa limitazione al numero delle guardie, ma si dà al Pontefice unicamente la facoltà di tenere guardie addette alla sua persona e non si stabilisce che queste guardie non possano oltrepassare un dato numero, anche accordato con larghezza?

D'altronde poi dove, e in che consiste la sconvenienza, quando si dice che il Papa ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie?

A me pare che qui sconvenienza non vi sia, ma che invece la frase proposta dall'Ufficio Centrale, sia troppo elastica, e talè da poter dar luogo a delle interpretazioni non abbastanza giustificate dalle disposizioni legislative, perchè non determina in tal qual modo il numero di queste guardie addette alla persona del Sommo Pontefice.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatori Poggi. I mille Zuavi dei quali ha parlato l'onorevole Ministro dell'Interno, non sarebbero certamente guardie, perchè gli Zuavi non rivestono questo carattere; se però essi si presentassero col l'uniforme e il carattere di guardie, allora non potremmo impedirlo, perchè, da quanto intesi dire, pare che le guardie che stanno attorno la persona del Pontefice, sieno circa 2000.

Ma questo numero appunto è l'incognita della legge; noi non lo conosciamo precisamente e se adottiamo l'espressione *il consueto numero*, con lei è pure intendere e stabilire a qual tempo vogliamo riferirci, se all'epoca dell'entrata in Roma delle truppe italiane, se a quella d'oggi o a quella d'otto mesi fa, o finalmente se questo numero sarà limitato a quello che si verificherà al giorno in cui verrà posta in esecuzione la legge.

Questa dunque, come diceva, è un'incognita, e tale essendo (e in ciò siamo tutti d'accordo), quando si vuole una limitazione a questo numero, pare all'Ufficio Centrale che questa si ottenga molto più convenientemente colle parole di *guardie addette alla persona del Pontefice* (non ad altri) e alla custodia dei suoi palazzi, perchè tutti intendano che quando si parla di guardie addette alla persona del Pontefice, ed alla custodia dei palazzi, comunque vasti, il numero loro non può esser poi tanto grande. Al di là noi non dobbiamo andare, e così noi otteniamo lo stesso intento che è certamente con ragione desiderato dal Presidente del Consiglio, ma con una formola la quale è più degna e più conveniente.

Senatore Alfieri domando la parola.

Presidente. La parola è al Signor Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Io aggiungerò alcune considerazioni in appoggio di quelle recate innanzi dall'onorevole Senatore Poggi, desunte dalla condizione di fatto, alla quale noi vogliamo arrivare.

Qual è la vera preoccupazione un po' seria che noi possiamo avere in mente nell'esaminare questo articolo? È quella d'impedire che vi sia una milizia, che si crei una milizia nei palazzi pontificii.

Del resto si potranno dare a queste guardie tutte le divise che si vorranno, si potranno dare tutti i nomi che piacerà, sia conservando quelli che hanno, sia prendendone dei nuovi; ma coll'articolo tal quale è formulato dal nostro Ufficio Centrale, le guardie, o saranno dei servitori o saranno dei cortigiani; non mai una milizia. Se sono guardie d'onore, saranno dei cortigiani rispettabili, perchè sono rispettabili coloro che si prestano ad un servizio di onore, per una istituzione così grande, così nobile come è quella del pontificato. Saranno servitori, se si presteranno al servizio di custodire e di assicurare la tranquillità del Pontefice e dei suoi palazzi; peraltro militi non lo saranno certamente, conformandosi al disposto dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

Però, quando si viene a considerare l'estensione che potrebbero prendere queste guardie, e il modo con cui si potrebbero dissimulare sotto un nome o sotto l'assisa diversa parmi che la formola proposta dall'onorevole Presidente del Consiglio, che non è se non quella stata votata dall'altro ramo del Parlamento, sia più vaga e molto più incerta di quella che propone l'Ufficio Centrale; perchè si verrebbero a comprendere nel numero di queste guardie anche quelle che diconsi palatine.

Invece a me pare che l'intendimento di tutti coloro i quali desiderano la votazione di quest'articolo, quale è stato proposto dall'Ufficio centrale sia piuttosto che nell'avvenire, dal più al meno, ma con differenza sostanziale di numero, le guardie che rimarranno a servizio del Sommo Pontefice, o a titolo di custodia, o a titolo d'onore, non oltrepassino il numero di quelle che ora rappresentano le così dette guardie svizzere, e le così dette guardie nobili.

Ma se si dice il numero consueto, si va incontro ad un'incognita che credo non possa da alcuno definirsi; se invece noi accettiamo il concetto espresso dall'Ufficio Centrale, ci restringiamo unicamente a quel numero che si può ammettere compatibile colla qualifica di guardie addette alla persona del Pontefice e alla custodia dei suoi palazzi.

Per queste ragioni io credo che si possa accettare la redazione proposta dall'Ufficio Centrale come quella che esclude ogni ambiguità, e provvede abbastanza al caso.

Presidente. Ha la parola il Senatore De Luca.

Senatore De Luca. Per quanto ho inteso dalla discussione fin ora fatta, tutti conveniamo che si vuole cercare un mezzo di limitare il numero delle guardie del Pontefice onde non possano minacciare non dirò la sicurezza d'Italia, ma in certo modo la sicurezza di Roma. È questa la limitazione sopra cui ci affanniamo tutti quanti, e per stabilire la quale non sappiamo trovare il bandolo.

A me pare che più si esce dal vago e si va al positivo, ci accostiamo a quella certezza che tutti vogliamo.

Io trovo che l'articolo, come fu adottato dall'altra Camera, ci toglie dal vago, non adoperando il vocabolo generico di *guardie del Pontefice*, ma restringendo queste guardie a due sole categorie, cioè: le guardie svizzere, che sono una guardia antica, una specie di alabardieri più per servire nelle cerimonie sacre e per custodire le porte del palazzo, che per altro ufficio, e le guardie nobili.

Delle prime non temo perchè, ripeto, sono piuttosto una guardia da parata; delle seconde, molto meno, perchè, trattandosi di guardie nobili che devono essere gentiluomini, io credo che questi non sarian capaci di turbare l'ordine pubblico, nè vorranno portar le armi contro la patria.

Quindi con quest'articolo resta in certo modo circoscritto il numero delle guardie, e sapremo a chi è affidata la guardia tanto del Pontefice quanto dei palazzi.

E se mi fosse permesso, pregherei che l'emendamento dell'onorevole Presidente del Consiglio fosse applicato appunto all'articolo votato dalla Camera dei Deputati, affinché si togliesse il vago in questa materia. In tal modo si porrebbe nell'articolo il vocabolo *consueto*...

Voci. Ma se c'è.

Senatore De Luca. Se v'è, non ho altro a dire. Infine concludo, che se vogliamo uscire in certo modo dal vago, se vogliamo evitare anche dei sospetti, bisogna che si faccia qualche cosa di più concreto.

A chi si affida la custodia del Pontefice?

Certamente, secondo l'articolo votato dalla Camera dei Deputati, sappiamo che si affida alla guardia svizzera, che è una guardia, dirò così, più che altro drammatica, e alla guardia nobile su cui possiamo fidare appunto per la nobiltà de' suoi principii.

Presidente. Il presidente del Consiglio tiene fermo il suo emendamento?

Presidente del Consiglio. Tengo fermo la proposta del sotto-emendamento, da me fatta.

Presidente. Allora metterò prima ai voti il sotto-emendamento.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Non credo che la proposta fatta dall'onorevole signor Presidente del Consiglio, comunque battezzata col nome di sotto-emendamento, possa avere la priorità; non credo che influisca punto sul merito, ma influisce sulla regolarità che nella votazione vuole essere osservata.

La regola è che si metta in votazione prima quella proposta la quale più si scosta dal testo che è sottoposto al Senato.

Se voi esaminate il testo del capoverso dell'art. 3, e lo confrontate coll'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, voi vi accorgete che questo si scosta di più di quello che fu proposto dall'onorevole Presidente del Consiglio, il quale precisamente, per avvicinarsi un po' più alla proposta fatta dal Ministero, tenderbbe a persuadere che fosse mantenuto ancora un concetto che si trova nel testo ministeriale della legge.

Credo quindi che la regolarità voglia che l'emendamento dell'Ufficio Centrale abbia la preferenza; non venendo questo ammesso dal Senato, allora si procederà alla votazione della proposta fatta dall'onorevole signor Presidente del Consiglio.

Presidente. Allora non sarebbe più un emendamento, ma un'aggiunta.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Mi perdoni, l'onorevole Senatore Vigliani, ma il voler contestare che la mia proposta non sia un sotto-emendamento all'articolo dell'Ufficio Centrale, è voler contestare una cosa chiara ed evidente.

Io cosa propongo?

Non propongo altro, che di aggiungere all'emendamento dell'Ufficio Centrale le parole *il consueto numero*, che hanno un carattere evidente di sotto-emendamento alla proposta dell'Ufficio Centrale.

Senatore Stotto Pintor. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Duolmi di non essere di avviso conforme a quello dell'onorevole Senatore Vigliani, ma io credo che non si possa votare l'emendamento prima che sia votata l'aggiunta proposta dall'onorevole Ministro, e la ragione è che potrebbe darsi che vi fossero dei Senatori, come dichiaro di essere io appunto in questo numero, che non accettassero l'emendamento se non vi è l'aggiunta proposta dal Ministero.

Quindi, per le ragioni dette dal Ministro dell'Interno, che si tratta cioè di un sotto-emendamento, che deve essere votato prima dell'emendamento, e per la ragione, che dall'aggiunta di quelle parole può dipendere l'accettazione dell'emendamento dell'Ufficio Centrale, io credo che, prima di tutto, debba essere messa ai voti l'aggiunta proposta dal Ministero.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Io aveva domandato la parola prima che avesse parlato l'onorevole De Foresta, e lo aveva fatto unicamente per pregare l'onorevole Presidente di notare che le parole *consueti numero* non sono che un'aggiunta, e nel nostro Regolamento non ricordo bene che cosa sia prescritto; so per altro di certo, che esso distingue i sotto-emendamenti dalle aggiunte, e vi provvede.

Io pregherei quindi l'onorevole Presidente di voler riscontrare che cosa disponga il Regolamento, poiché la proposta del Signor Ministro è un'aggiunta, non una modificazione alla proposta dell'Ufficio Centrale.

Presidente. L'onorevole Scialoja dice appunto quello che ho già detto io.

Scome l'onorevole Presidente del Consiglio aveva fatto una proposta come sotto emendamento, è per questo che io l'avrei prima messa ai voti; ma quando questa proposta acquistasse la forma di aggiunta, allora sta bene che sia messa ai voti dopo l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Si dà lettura dell'articolo 38 del Regolamento (Senatore Chiesi, *Segretario*, legge);

» Articolo 28 paragrafo 3.

» Sono messi a partito prima della questione principale:

» Gli emendamenti secondo l'ordine in cui vennero proposti, o secondo quell'altro, che dal Presidente assenziente il Senato, si riconosce migliore per la chiarezza della discussione.

» I sotto emendamenti sono messi ai voti prima degli emendamenti; gli emendamenti dei Senatori prima di quelli della Commissione o dell'Ufficio Centrale ».

Senatore Lauzi. Doman lo la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Là dove si parla delle aggiunte, se la memoria ben mi serve, il Regolamento permette di votarle tanto prima che dopo l'articolo cui si riferiscono.

Esse hanno dunque questo privilegio, di potere essere votate anche dopo che una disposizione sia già

stata approvata, a differenza degli emendamenti che non possono più essere proposti quando un articolo è già stato votato.

Quanto a me, consentendo che venga, sotto un aspetto o sotto l'altro, posta ai voti quella frase proposta dall'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, non vorrei che qualcuno fraintendesse e credesse che io ciò faccia, acciò venga più facilmente approvata la proposta ministeriale.

Io, umilmente, non oso sperare che il signor Ministro la ritiri, a fronte delle osservazioni che gli sono state fatte; oso però sperare che non sia approvata, poichè, a parer mio, è molto più opportuno e sostanzialmente entra assai più nelle vedute del Governo, l'emendamento quale fu proposto dall'Ufficio Centrale.

Primieramente le parole *consueti numero* non sono abbastanza chiare, perchè resta sempre a vedersi se il consueti numero sia il *complexivo* o il *rispettivo*; se cioè si tratti dell'intero numero in complesso delle guardie nobili, svizzere, palatine e carabinieri, ovvero rispettivamente di tante guardie nobili, svizzere, ecc. quante ne aveva il Sommo Pontefice.

Dunque abbiamo già un difetto di chiarezza. Di più, (mi permetta l'onorevole Presidente del Consiglio di parlare nel senso a cui tutti vogliamo arrivare, di avere cioè la legge più chiara e più esplicita che sia possibile), di più, diceva, non sappiamo, come osservava il Senatore Poggi, a qual'epoca riportarci. Potremo ricorrere alla stessa Santa Sede, e dimandare al Prefetto dei Palazzi Apostolici (non so bene come si chiami) qual numero consueti di Guardie era solito tenere il Papa.

Probabilmente non ci sarà data una risposta: e sarà questa una cattiva figura che faremo. Ma supponiamo che si accerti questo numero: dove è la sanzione della misura che si propone? La sanzione non vi è, e se il numero sarà aumentato, volete voi castigare il Papa, che abbiamo dichiarato inviolabile? O castigheremo forse le Guardie che sono chiamate a servire, senza sapere da che parte incominciare il processo verso di loro?

Io credo che la soluzione di questa questione stia nella frase detta dall'onorevole nostro Relatore: « rimettersene alla discrezione del Sommo Pontefice. » Questo è il vero principio. Ci siamo rimessi alla discrezione del Sommo Pontefice riguardo alle immunità dei palazzi, riguardo a non toccare i documenti che trovansi in quegli archivi, presso certe congregazioni; ci siamo rimessi alla discrezione del Pontefice in tante cose più importanti, e non vorremo rimettervi in questa, e creare difficoltà unicamente per la paura che al Vaticano sieno 100 guardie di più o di meno? Ho spiegato perciò il senso delle mie parole, non volendo essere frainteso quando ho approvato che si metta ai voti anche subito la frase suggerita dall'onorevole Presidente del Consiglio.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Le parole degli onorevoli preopinanti riguardano l'opportunità di votare prima o dopo l'emendamento o aggiunta, come voglia chiamarsi, proposto dall'onorevole Presidente del Consiglio.

Ma, o Signori, noi abbiamo desiderato sempre che il Senato votasse liberamente e in questo caso, se vogliamo che tanto coloro che intendono accettare l'emendamento dell'Ufficio Centrale, come quelli che credono di respingere l'aggiunta o sotto-emendamento del Ministro votino con piena libertà, parmi conveniente che si voti prima il sotto-emendamento od aggiunta perchè vi saranno tra noi, o Signori, taluni i quali, come ha detto l'onorevole Senatore De Foresta, disposti ad approvare l'emendamento dell'Ufficio Centrale però coll'aggiunta fattavi dal Presidente del Consiglio, quando quello sia messo il primo ai voti, non lo approverebbero, perchè temeranno che il sotto-emendamento del Ministero venga respinto.

Ecco, o Signori, la ragione per cui io credo opportuno che si voti prima il sotto-emendamento e poi l'emendamento.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Mi dispiace di prolungare questa discussione sopra l'ordine della votazione, ma debbo dire a coloro che temono di essera vincolati nel loro voto quando dovessero votare prima di tutto sopra l'emendamento dell'Ufficio Centrale, che se questo emendamento contenesse qualche cosa che non fosse in armonia con l'aggiunta proposta, sarei perfettamente del loro avviso.

Ma questo pericolo non esiste, perciò io credo che o si voti prima l'emendamento dell'Ufficio Centrale, o si voti prima ciò che si vuole di chiamare sotto-emendamento, e che non è che un'aggiunta, ciò non pregiudica punto alla libertà del voto.

Aggiungerò poi che non mi pare ragionevole il voler fare un'aggiunta a ciò che non esiste ancora.

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio. Noi cerchiamo in questo momento se si debba votare prima sulle parole proposte dall'onorevole Presidente del Consiglio, oppure sull'emendamento dell'Ufficio Centrale.

La difficoltà esiste perchè l'onorevole Scialoja crede che le parole proposte dall'onorevole signor Presidente del Consiglio possano qualificarsi come un'aggiunta.

Ma io credo che non si possano così qualificare.

Secondo il nostro Regolamento e nel senso stesso della parola, si aggiunge una cosa ad un'altra quando la cosa che esiste rimane coll'aggiunta dell'altra, e stanno tutte e due; ma quando si tratta di un sotto-emendamento, come è quello proposto dal Presidente del Consiglio, che toglie l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, e rimette l'idea espressa nel pro-

getto ministeriale, mi pare che nella votazione il sotto-emendamento proposto dal Presidente del Consiglio debba avere la priorità.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Mi duole, o Signori, di dover prendere la parola dopo tante discussioni sopra una questione che mi pare di non gran momento, e se io avessi la speranza (che dichiaro di non avere) di poter indurre il signor Presidente del Consiglio a recedere dalla sua proposta, io le pregherei di non insistere sull'aggiunta che vorrebbe introdurre nell'emendamento dell'Ufficio Centrale.

In fatti, o Signori, mi pare che la proposta del signor Presidente del Consiglio si scosti alquanto dall'idea fondamentale che deve informare la legge che ora discutiamo.

Qual è lo scopo del Titolo primo di questa legge?

È quello di stabilire le condizioni del Pontefice in modo da togliere ogni specie di conflitto possibile tra l'autorità civile e l'autorità ecclesiastica. Ora, è evidente che se noi introduciamo l'emendamento del Presidente del Consiglio, noi diamo al Governo l'obbligo di vedere, di numerare le guardie che il Pontefice tiene intorno a sé, onde assicurarsi che sta nei limiti della legge.

Ora, io domando, il Ministro potrà fare questa verifica, e se tenta di farla, non verrà a suscitare uno scandalo?

Non troverà anzi in questa stessa legge un ostacolo per far la verifica? Di più, questo supporrebbe che il Pontefice accettasse la legge; ma noi sappiamo che attualmente non l'accetta, e che per conseguenza non si curerà nemmeno dell'aggiunta che si vuol fare, per cui lasciamo l'articolo tal quale venne proposto dall'Ufficio Centrale, e che parvi sia stato ben saviamente studiato, del che tutti si sono potuti persuadere sentendo le ragioni, che furono così chiaramente esposte dall'illustre Relatore, le quali, secondo me, debbono bastare per indurre il Senato ad accettare senz'altro la proposta dell'Ufficio medesimo.

Risponferò poi due parole a coloro, che hanno voluto sollevare il fantasma di un esercito, che si venisse a raccogliere nelle Aule del Vaticano, per minacciare la libertà e l'indipendenza d'Italia.

Signori, siamo seri, e non mettiamo avanti idee che potrebbero aver nome di ridicole. Come volete che nelle Aule del Vaticano si introducano e si raccolgano schiere armate per minacciarci? Credete voi che se mai il Pontefice volesse attentare alla libertà ed alla sicurezza della Capitale, vestirebbe le sue schiere da guardie svizzere o da guardie palatine? No, egli farebbe venire anche dei chierici e dei frati, come ne abbiamo visti noi nel 1848, per difendere l'indipendenza d'Italia.

Io, o Signori, ho visto in quell'epoca dei preti, dei canonici ordinati in compagnie, armati dello schioppo, battersi come soldati; ecco che cosa far potrebbe

il Papa, qualora nutrisse idee guerriere, ma siccome credo che egli rifugga da queste idee, come ne rifuggiranno, io spero, tutti i suoi successori, così io non temo il pericolo, che si vorrebbe da taluni affacciare. Lasciamo dunque da parte queste supposizioni e teniamoci alla redazione dell'Ufficio Centrale, la quale, per quanto è possibile, evita i conflitti che altrimenti potrebbero sorgere fra il Governo ed il Pontefice.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Io credo che l'ultima parte delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Menabrea non abbia nulla a fare colla presente discussione, nessuno avendo sollevato il dubbio, od il sospetto che si potesse per avventura raccogliere nel Vaticano una specie di armata, che minacci la sicurezza della Capitale. Io non so a chi abbia voluto alludere l'onorevole Senatore Menabrea con queste sue parole per cui non occorrerà che gli risponda.

Egli mi fa un eccitamento perchè io ritiri il mio sotto emendamento, credendo sia assai migliore e più rassicurante sotto certi aspetti l'emendamento presentato dall'Ufficio Centrale.

Io non starò ancora a trattenere il Senato sopra le ragioni le quali mi persuadono a mantenere il mio emendamento; lo ho già detto e credo che la questione non sia poi così ampia da poter raccogliere altri argomenti per persuadere il Senato; ho adotte considerazioni di convenienza principalmente, e prima di tutto ho trovato che quella frase la quale stabilisce di mantenere il consueto numero di guardie è molto più conforme allo spirito che ha guidato l'Ufficio Centrale negli emendamenti di forma che ha introdotto, cioè preferendo sempre quella formola che racchiude il pensiero di conservare lo *statu quo*, e che non ha l'aspetto di voler concedere un favore.

Inoltre ho osservato che se non vi è necessità, se non è dimostrata la convenienza di fare un emendamento non sia opportuno di introdurlo per non moltiplicare maggiormente le difficoltà che si possono incontrare nell'altro ramo del Parlamento, perchè questa legge possa approdare al più presto.

L'ho già detto e lo ripeto, comprendo che vi possono essere degli emendamenti necessari; ma quando non è dimostrata questa necessità, il volerli ciò non ostante introdurre, dimostra che si vogliono creare delle difficoltà parlamentari le quali possono impedire che la legge venga nel tempo prefisso approvata.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Mi credo in debito di protestare contro le ultime parole pronunciate dall'onorevole Presidente del Consiglio, perchè esse potrebbero esercitare una pressione sul Senato. Noi siamo al tutto indipendenti, e certamente non vi è nessuno tra noi il quale abbia fatto questa proposta nell'intento

di portare qualche dissenso tra l'uno e l'altro ramo del Parlamento. Noi facciamo queste proposte colla coscienza di fare il meglio; e certamente se il Senato dovesse rimanere sotto l'impressione delle parole del Presidente del Consiglio, si dovrebbe inferire che noi cerchiamo suscitare cotali dissensi.

Noi abbiamo spiegato chiaramente il nostro intendimento, e credo che nessuno fra quelli che hanno udito la proposta da noi fatta, voglia attribuirle il significato che il Presidente del Consiglio pensò di darle.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Io non posso ammettere questo, o Signori: l'onorevole Menabrea ha voluto comprendere le mie parole nel senso che avessero tendenza ad esercitare una pressione sul Senato. Ma perchè questo, o Signori? Non è permesso al Governo di far considerare al Senato quali sarebbero le difficoltà le quali potrebbero sorgere, perchè questa legge possa venire a raggiungere il suo scopo, a raggiungere la mèta? Mi pare che sia un ordine di considerazioni perfettamente lecito e conveniente, e che non si possa inferire che con ciò si intese usare pressione sul Senato, ciò che è le mille miglia lontano dal mio pensiero. Ma siccome sono persuaso che tanto il Senato quanto il Governo desiderano che questa legge possa più prontamente che sia possibile esser votata (naturalmente con tutti quegli emendamenti che il Senato crederà d'introdurre, e che crede propriamente necessari al miglioramento della legge, evitando quelli che non sono di stretta utilità, come mi pare non sia dimostrata questa utilità intorno all'articolo del quale ci occupiamo), mi pare che sia lecito al Governo di far osservare che sarebbe conveniente d'impedire inutili ritardi.

Ecco quale portata avevano le mie parole, le quali non credo si possano interpretare nel senso che si voglia esercitare una pressione sul Senato.

Queste parole erano già sfuggite fin da ieri al Senatore Menabrea riguardo ad un'altra considerazione; ma credo che, tanto ieri come oggi, non abbiano avuto alcun fondamento per essere pronunciate, perchè, ripeto, è lontano il Governo dal voler esercitare questa pressione. Ma, per considerazione politica, la quale potrebbe più o meno influire sull'esito finale della legge, io ho creduto fare atto doveroso manifestando la difficoltà che potrebbe sorgere.

Presidente. Rileggo l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

« Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti del Regno. »

Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone che, dopo le parole « ha facoltà di tenere » si aggiunga « il consueto numero. »

Chi approva l'aggiunta di queste parole, sorga.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'emendamento dell'Ufficio Centrale coll'aggiunta.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo emendato.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 4.

• È stabilita a favore della Santa Sede una dotazione di annua rendita di lire 3,225,000.

» Con questa somma, pari a quella inscritta nel bilancio romano sotto il titolo: *Sacri palazzi apostolici, Sacro collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed ordine diplomatico all'estero*, s'intenderà provveduto al trattamento del Sommo Pontefice e ai vari bisogni ecclesiastici della Santa Sede, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze; agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle guardie, di cui nell'articolo precedente, e degli addetti alla Corte Pontificia, ed alle spese eventuali; non che alla manutenzione ordinaria e alla custodia degli annessi musei e biblioteca, e agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono a ciò impiegati.

» La dotazione di cui sopra, sarà inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede; e durante la vacanza della Sede, si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa romana in questo intervallo.

» Essa resterà esente da ogni specie di tassa od onere governativo, comunale o provinciale; e non potrà essere diminuita neanche nel caso che il Governo italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente i musei e biblioteca.

A quest'articolo 4, l'Ufficio Centrale propone il seguente emendamento, alle parole: « è stabilita, » si sostituiscono le parole « è conservata ».

Senatore Mamiani, *Relatore*. L'Ufficio Centrale fa un'altra brevissima emenda al primo inciso di questo articolo, che dice: « È conservata a favore della Santa Sede, la dotazione ecc. » e non « una dotazione; » perchè il Senato intende che dicendosi, « è conservata, » non è più esatto il dire « una dotazione, » ma deve dirsi « la dotazione. »

Presidente. Il Ministero accetta questa variante proposta dall'Ufficio Centrale?

Ministro di Grazia e Giustizia. L'accetto perchè è naturale che dicendosi *conservata*, si dica *la* e non *una* dotazione.

Presidente. La parola è al signor Senatore Sot-topintor.

Senatore Sot-topintor. Domandava di parlare per correggere la dattatura, avendo io ristretti i due articoli 4 e 5 in uno, e mi pare di avervi espresso tutto

che ha espresso l'Ufficio Centrale, anzi più brevemente. Non so se l'onorevole Senatore Mamiani ne abbia presa cognizione. Del resto, per non fare lunghe discussioni, dico in poche parole che io trovo in questi articoli tante ripetizioni inutili che si potrebbero evitare; e se il miglior pregio delle leggi è la brevità e la chiarezza, mi pare che nulla manchi, nulla ci sia di superfluo in questa mia dattatura.

Pregherei quindi l'onorevole Senatore Mamiani di prenderne cognizione.

Presidente. Lo prego di volere scrivere il suo emendamento e di mandarlo firmato alla Presidenza. Senatore Sot-topintor. È stato stampato.

Presidente. Allora il Senatore Sot-topintor ha la parola per svolgere il suo emendamento.

Senatore Sot-topintor. Leggerò io la mia proposta, perchè tutti ne abbiano cognizione.

Senatore Casati. Prima occorrerebbe domandare se è appoggiata.

Presidente. Scusi, ma il Senato non ha ancora sentito in che termini è redatto l'emendamento: dopo la lettura, interrogherò il Senato se l'appoggia.

Senatore Sot-topintor. (legge) « Articoli 4 e 5 ristretti nel modo seguente:

« È conservata alla Santa Sede una rendita annuale di L. 3,225,000.

» Con questa somma s'intende provveduto alla persona del Pontefice e ai bisogni tutti della Sede Romana.

» La rendita è inscritta nel libro del Debito Pubblico sotto forma di rendita inalienabile e perpetua.

» Essa è esente da ogni specie di tassa o di onere governativo, o provinciale, o comunale.

» Il Pontefice continua a godere del Vaticano e del Lateranese e della villa di Castel Gandolfo, con tutte le loro attinenze e dipendenze.

» Le cose dianzi dette sono inalienabili, immuni da ogni tassa o peso, e da espropriazione forzata ».

Segue un altro inciso o capoverso di cui ora non è il caso di occuparci, perchè riguarda la proprietà delle biblioteche e dei musei.

Presidente. Domando se quest'emendamento, è appoggiato.

Chi l'appoggia, si alzi.

(Non è appoggiato.)

Si rilegge l'articolo 4 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Senatore Mamiani, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, *Relatore*. È stata dall'Ufficio Centrale osservata un'altra minuzia intorno alla dattatura di quest'articolo, ed è: che dicendosi « la dotazione » a vece di « una dotazione » conviene dire altresì « dell'annua » e non « di annua rendita ».

Ci facciamo scrupolo di avvertire il Senato di questa necessaria modificazione

Presidente. Chi approva l'art. 4 con queste varianti, si alzi.

(Approvato.)

L'articolo 5 è così concepito:

« Art. 5. Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente continua a godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizii, giardini e terreni annessi e dipendenti, non che della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze.

» I detti palazzi, villa ed annessi sono inalienabili, esenti da ogni tassa, o peso, e da espropriazione per causa di utilità pubblica.

» Sono di proprietà nazionale i musei, la biblioteca e tutti gli altri oggetti d'arte esistenti negli edifizii vaticani.

» L'accesso al pubblico nei locali sovracennati sarà regolato con norme da stabilirsi dal Ministero competente. »

Ai tre ultimi paragrafi l'Ufficio Centrale sostituisce il seguente emendamento:

« I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i musei, la biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da spropriazione per causa di utilità pubblica ».

Domando se il Ministero accetta quest'emendamento.

Presidente del Consiglio. Il Ministero non si oppone a quest'emendamento perchè consuona meglio con le disposizioni precedenti, di lasciare cioè tutta la libertà ed indipendenza voluta nel Vaticano al Pontefice purchè sia salva, come vedo che lo è per quest'emendamento, la questione riguardo alla proprietà, dal momento che si stabilisce, che i detti musei e biblioteche sono inalienabili, in quanto all'uso, è giusto che il Pontefice ne abbia la libera disponibilità, senza che vi sia nulla che possa in certo modo vincolare questa libertà e questa indipendenza del Pontefice nel Vaticano.

Presidente. La parola è al Senatore Stotto-Pintor.

Senatore Stotto-Pintor. Io mantengo invece il terzo capoverso come lo ha votato la Camera dei Deputati, primamente per una ragione storica:

Niccolò V fondatore delle biblioteche, i Clementi e i Pii VI, VII e IX acquistavano questi oggetti d'arte come principi coi danari dello Stato.

Viene da ciò la ragione giuridica, che quello che si acquista con i denari dello Stato ricade al Governo che sottomenta. Io non parlo delle ragioni di convenienza e di antiveggenza, perchè, siamo giusti, i Pontefici, anche con leggi eccessivamente arbitrarie, hanno sempre proibita l'esportazione degli oggetti d'arte.

Ma quando in questo stesso art. 5 noi diamo al Papa il godimento del Vaticano e del Lateranense, perchè non dovremo ripetere la stessa frase per ciò che riguarda i musei e la biblioteca?

Si dice, sono inalienabili! Ma bisogna pur dire chi

ne è il proprietario! N'è proprietario il Papa? Allora non possono dichiararsi inalienabili, perchè gli toglieste il primo diritto della proprietà, tranne che vogliate farne come a dire un fid-commesso perpetuo. Insomma o è proprietario il Papa, e allora non dite che sono inalienabili; oppure è lo Stato, e abbiate il coraggio di dirlo francamente.

Presidente. Propone qualche cambiamento?

Senatore Stotto-Pintor. Propongo di mantenere l'articolo quale è stato votato dalla Camera dei Deputati.

Presidente. Prima debbo mettere ai voti la parte dell'articolo a cui l'Ufficio Centrale non fa variazione.

« Il sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizii, giardini e terreni annessi e dipendenti, non che della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze. »

Chi approva questa parte dell'art. 5, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Presidente. Rileggerò ora l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

« I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i musei, la biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da spropriazione per causa di utilità pubblica. »

Chi approva questo emendamento, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'intero articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. L'articolo che il Senato ha testè approvato tratta semplicemente dei palazzi che sono, dirò, di uso diretto del Sommo Pontefice; ma vi sono pure altri edifizii sacri che interessano il cattolicesimo, dei quali non si fa parola in questa legge. Intendo parlare delle sette Basiliche, che possono dirsi realmente i luoghi santi di Roma, e sono oggetto di venerazione a tutti i fedeli.

Io non credo che sia il caso di introdurre in questa legge verun articolo speciale relativo a queste Basiliche, nemmeno riguardo alle catacombe che sono anche esse luoghi santi, perchè specialmente di queste ultime sento che si è già occupato il Ministro dell'Istruzione Pubblica, inviando a Roma un Commissario che lo rappresenta, per procurare la erezione di queste catacombe in una specie di museo. Solo desidererei che il Ministero dicesse qualche parola rassicurante a questo proposito perchè è cosa che riguarda tutto l'orbe cattolico.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io mi limito ad una rettificazione di fatto che mi pare abbastanza importante.

L'onorevole Senatore Menabrea ha detto che il Ministro dell'Istruzione Pubblica designò un suo delegato per sorvegliare le catacombe. Egli è stato male informato. Io ho adottato in questo caso quel criterio stesso al quale egli pure accennava nel suo discorso.

Le catacombe sono, anche secondo la mia opinione, un luogo sacro anch'esse.

Certamente codesta è una questione che verrà innanzi al Parlamento, giacchè da una parte sul Bilancio dello Stato è assegnato un fondo per continuare gli scavi delle catacombe, dall'altra, e l'onorevole Menabrea è troppo dotto per ignorarlo, gli scavi delle catacombe si connettono con le altre opere che si stanno intraprendendo per la scoperta delle antiche reliquie di Roma, e per conseguenza una specie d'accordo e d'intelligenza deve passare fra le due Soprintendenze, che governano gli scavi. Del resto le spese che sono assegnate sul Bilancio devono essere fatte dietro ordine del potere esecutivo, e secondo le norme volute dalla nostra legge di contabilità, e anche senza questo vincolo la connessione necessaria fra i lavori che si devono fare spesso in terreni contigui, rende indispensabile un'armonia prestabilita.

Rispetto alle Basiliche, essendo giunto nell'Aula quando l'onorevole Menabrea già aveva cominciato a parlare, non ho potuto afferrare quale sia il vero concetto dell'onorevole Senatore su questo argomento.

Io credo però che sarebbe pericoloso e molto pericoloso adesso introdurre una modificazione nel progetto di legge. Se non si tratta che di una dichiarazione, potrebbe, credo, valere quella che ho fatta testè per le catacombe, se ciò può acquietare l'onorevole Senatore; giacchè a ragion molto più forte si avranno tutti i riguardi per le basiliche, oggetto di riverenza e di ossequio pei cattolici e di ammirazione pel mondo civile.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Ringrazio l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica della dichiarazione che egli ha fatto, che è appunto quella che io proponeva di fare al Senato, acciocchè il mondo cattolico sapesse che queste basiliche, questi luoghi santi e venerati saranno compresi con gli altri edifici religiosi e chiese che saranno religiosamente conservate dal Governo.

Presidente. Leggo l'art. 6.

« Durante la vacanza della Sede Pontificia, nessuna autorità giudiziaria o politica potrà per qualsiasi causa porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei cardinali.

« Il Governo provveda a che le alunanze del Conclave e dei Concilii ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza.

L'Ufficio Centrale alla parola *ecumenici* propone di

sostituire la parola *generali*, e dire *Concilii generali* invece di *Concilii ecumenici*.

Il Ministero accetta questa variante?

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi permetto di avvertire che comunemente le parole *generali* ed *ecumenici* applicate ai *Concilii* suonano, o almeno sono intese quasi nel medesimo senso.

Però per non mutare troppo alla legge e così rimettere in discussione un articolo della medesima, io pregherei l'Ufficio Centrale a consentire che rimanesse l'articolo come fu votato dall'altro ramo del Parlamento.

Senatore Mamiani, Relatore. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di recedere da questa variante che era piuttosto grammaticale che sostanziale.

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto-Pintor. Ho domandata la parola per un'osservazione che spero sarà accettata dal nostro letteratissimo Senatore Mamiani. Si potrebbe cambiare quella parola *autorità* e dire *gli alti ufficiali pubblici* od altra parola, perchè il dotto Relatore ha meglio di me che il Fanfani dichiara un brutto gallicismo usare la parola *autorità* per significare *gli alti ufficiali pubblici*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Per le medesime ragioni per le quali ho pregato l'Ufficio Centrale di non sostituire la parola *generali* alla parola *ecumenici*, prego anche l'onorevole Senatore Siotto-Pintor a non insistere per il mantenimento della sua variante.

Senatore Siotto-Pintor. Per me, se vuole, non ho difficoltà di ritirare la proposta.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, rileggo l'articolo 6. per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 7. Nessuno ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi assegnati per dimora al Sommo Pontefice o abitati temporaneamente da lui o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.

A quest'articolo l'Ufficio Centrale sostituisce quest'altro:

« Art. 7. Nessuno ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio generale, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio. »

Accetta il Ministero questo emendamento dell'Ufficio Centrale?

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. La differenza tra il testo ministeriale e il testo dell'Ufficio Centrale non parmi che di pura forma, avendo l'Ufficio medesimo alle parole: « nei palazzi o luoghi assegnati per dimora al Sommo Pontefice, » sostituito queste altre: « nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice »; a meno che l'Ufficio Centrale, nel far questo cambiamento di redazione, non fosse guidato da qualche altro concetto, nel qual caso lo pregherei di una spiegazione.

Senatore Mamiani, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani. All'Ufficio Centrale è parso molto più convenevole e decoroso l'usare la dicitura da lui proposta a vece di quella primitiva, in quanto quei palazzi costituiscono da molti secoli la abitazione del Santo Padre, e non ne aspettano l'assegnazione nè dal Governo nè dal Parlamento.

La sostanza dunque dell'articolo non viene per nulla toccata, soltanto che la frase, che noi sostituiamo, è molto più decorosa e più conveniente; dunque l'Ufficio Centrale insiste sulla leggera mutazione fatta; leggerà, io dico, perchè non tocca la sostanza, importante però perchè è molto più rispondente al fine a cui tendiamo, che è quello di non parere a taluno che siamo noi coloro che assegniamo al Papa i palazzi da lui abitati come si assegnano a qualunque privato.

Presidente del Consiglio. Come già dissi, il Ministero, non si oppone a questa modificazione; ma desiderava di avere la conferma dall'Ufficio Centrale o dal suo Relatore sulla portata della medesima. Ora che ha conosciuto che è una modificazione di forma che spiega meglio il concetto ed è più decorosa, non ha difficoltà di accettare questo emendamento.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo colla modificazione proposta dall'Ufficio Centrale.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 8: « È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffizi, e congregazioni pontificie, rivesiti di attribuzioni meramente spirituali. »

Se non ci sono osservazioni, metto a partito questo articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 9. Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma, tutti gli atti del suddetto suo ministero. »

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Chiederei all'Ufficio Centrale una spiegazione intorno a quest'articolo 9. Il Sommo

Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale; per conseguenza bisogna che abbia la libertà di ricevere presso di sé tutte le persone che desiderano conferire con lui.

Ora, mi pare che mentre per una parte risulterebbe da questa legge che uno straniero cattolico ha il diritto di venire a Roma e recarsi presso il Pontefice; dall'altra parte sappiamo che il Ministro dell'Interno ha facoltà, per certe ragioni e in certe circostanze, di negare a qualche straniero l'accesso nel Regno; e in tal caso costui sarebbe privo della facoltà di presentarsi al Papa.

Io chiederei qualche spiegazione su questo proposito all'Ufficio Centrale.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Se il desiderio espresso dallo onorevole Senatore Menabrea è giusto, non è men vero che si può dire francamente che i fedeli dopo questa legge e sotto il regime di essa, si troveranno sempre liberi di andare, come si dice, *ad limina Patri*, come per il passato.

Non si potrebbe fare che un'ipotesi, ed è che qualcuno si servisse di questo pretesto di andare dal Pontefice per fini politici.

A me pare che in tal caso noi dobbiamo confidare nella saviezza e prudenza del Governo, che sicuramente non vorrà abusare dei poteri che ha, e d'altra parte dobbiamo confidare che il Capo della Chiesa non vorrà mai far servire l'esercizio del suo altissimo ministero ad altri fini che non sieno interamente religiosi.

Quindi a me pare, che a questo riguardo, l'onorevole Senatore Menabrea possa essere tranquillo che le pratiche che si vogliono osservare attualmente per i cattolici, che vogliono venire a Roma, continueranno ad avere pacifica e piena osservanza, allorchè la legge sarà promulgata.

Presidente. Il Senatore Siotto-Pintor ha la parola.

Senatore Siotto-Pintor. Vi rinunzio.

Presidente. Rileggo dunque l'art. 9 per porlo ai voti. (Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, sorge.

(Approvato.)

« Art. 10. Gli ecclesiastici che per ragione d'ufficio partecipassero in Roma all'emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede non sono soggetti per cagione di essi a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'autorità pubblica. »

« Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno. »

L'Ufficio Centrale a questo articolo propone che si aggiungano al primo paragrafo, le parole *alla formazione ed dopo la parola Roma.*

Il Ministero l'accetta?

Ministro di Grazia e Giustizia. Certamente nelle parole *emanazione degli atti*, adoperate nell'articolo 10, si comprende il doppio fatto che costituisce l'atto medesimo, per la pubblicazione dello stesso e per l'emanazione. Ora io non so comprendere come si possa emanare un atto senza prima formularlo.

Quindi nella parola *emanazione* si comprendono pure indubbiamente i due momenti di quell'atto di cui si parla.

Per queste ragioni io in verità non veggio che vi sia bisogno di aggiungere nell'articolo la parola *formazione*, anche perchè non so (certamente l'onorevole Relatore è dotto, assai più dotto di me in tutte le materie, e molto più nella lingua), non so, ripeto, se la parola *formazione dell'atto* sia veramente propria; al contrario nella parola *emanazione* mi pare che i due momenti di questo fatto vengano sufficientemente, se non m'inganno, spiegati. Io quindi, per quella concordia che si è mantenuta finora tra l'Ufficio Centrale ed il Ministero conciliando reciprocamente e conservando ora dall'una parte or dall'altra, io pregherei lo stesso Ufficio Centrale di voler far rimanere l'articolo come sta, perchè, lo ripeto, secondo me nella parola *emanazione* si comprende ciò che si vorrebbe aggiungere colla parola *formazione*.

Senatore Mamiani, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Mamiani ha la parola.

Senatore Mamiani, Relatore. Mi spiace non poter consentire a questo ritorno all'antica espressione.

Io non farò qui certo una questione di filologia ma non so chi possa sostenere che la parola *emanazione* esprima tutto ciò che concorre a comporre un atto qualunque che esca dal Vaticano, cioè a dire un decreto, una legge, una disciplina e via via.

I cardinali riuniti nelle congregazioni sono sempre raccolti appunto per consigliare il Pontefice tanto in certi concetti di decreti o di discipline, come anche per cooperare alla forma stessa, alla compilazione ed all'espressione di codesti atti.

Chiamare tutto ciò *emanazione*, in verità per me codesta sarebbe una parola estremamente impropria; se dovessi dire lo schietto mio parere, direi: togliamo la parola *emanazione* e mettiamo la parola *formazione*; ma pretendere, lo ripeto, che colla parola *emanazione* rimanga compreso l'atto dei cardinali, i quali si riuniscono in congregazione per consigliare il Santo Padre, per aiutarlo e a mano a mano comporre con lui i diversi atti, chiamare tutto ciò *emanazione*, mi pare la maniera più impropria che si potesse scegliere.

Questa è la mia opinione; e io quindi rimango fermo nel proporre che s'aggiunga la parola *formazione*; la quale comprende tutto; mentre l'*emanazione* significa solamente l'atto esteriore, cioè la promulgazione. In ogni caso poi respingere la parola *emanazione*, quantunque questa possa voler dire qualche forma od atto speciale per la promulgazione di un Decreto o

qualsiasi altro atto che emanano dall'autorità del Pontefice; ma tengo fermo, e credo di aver consenzienti i Colleghi dell'Ufficio Centrale ad inserire la parola *formazione*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non voglio far questione intorno alla intelligenza di questa parola; certo però che la *emanazione* è il compimento dell'atto; e se ci poteva esser dubbio che potesse cadere sotto la responsabilità la manifestazione esterna di quest'atto, io credo che indubbiamente non avrebbe potuto sorgere mai, nella mente di nessuno che la *formazione segreta*, senza *emanazione esterna* dell'atto, avesse potuto andar soggetta al sindacato.

Ecco perchè a me pareva che la parola *emanazione* comprendesse indubbiamente nella medesima disposizione i due momenti costitutivi dell'atto medesimo.

Ma se si vuole, io non istarò a fare una questione per intendere le due parole *formazione ed emanazione*; mi appello alla prudenza, ed al senso pratico e legislativo del Senato, se sia necessario modificare anche questo articolo per la introduzione di una parola, il cui concetto, tutti ne conveniamo, si comprende in quella già adottata nel progetto.

Senatore Mamiani, Relatore. Domando scusa, è appunto sulla spiegazione della parola *emanazione*, che ci ha data il signor Ministro, che non siamo d'accordo. L'ultima parte di un atto è la promulgazione, ma l'aver specificato in tal modo la *emanazione*, esclude in certo modo la *formazione*, che è la parte più importante, coloro, cioè, che fanno il dettato dell'atto, o del decreto.

Del resto, secondo me, è meglio non metter nulla, che la sola parola *emanazione*.

Ministro della Istruzione Pubblica. Veramente mi pare si tratti qui di questione non grave. Ad ogni modo dacchè la proposta è fatta dall'Ufficio Centrale del Senato, sento il bisogno di dire che il Governo è nella necessità di raccomandare che in questa legge, la quale dovrà pur ritornare all'altro ramo del Parlamento, non si sollevino questioni di parole che ponno esser feconde di lunghe discussioni.

L'*emanazione*, disse il mio Collega, il Guardasigilli, è il momento complementare, il momento esterno dell'atto, e questo è consentito anche dall'egregio signor Relatore.

Ma ci è di più, l'*emanazione* indica il solo momento la sola fase concludente dell'atto. È perciò il solo momento che importa al legislatore, giacchè tutti gli atti preparatorii come il concepimento, la discussione e tutto quello che si opera nell'interno consiglio, e che si compie, dirò così, nell'intimità degli Uffici pontifici, non ci riguarda punto. Quello che ci riguarda, è ciò che può essere fatto di pubblica ragione che giunge alla pubblica notorietà, e che perciò senza un'espressa eccezione, non poteva essere attratto all'ingerenza dell'autorità civile.

Ma allora, perchè l'onorevole Mamiani, che vuole

essere così preciso, non ha aggiunto anche la discussione, il consiglio, il parere, che vogliono precedere la compilazione la quale dà forma agli atti? E in vero, che cosa vuol dire la formazione, senza l'emanazione? Vuol dire una interna decisione la quale non ha nessun effetto esteriore, non si produce al di fuori.

Ma allora non può venire in mente a nessuno che un atto di questa natura abbia bisogno di una speciale garanzia, per non esser colpito dalla Legge.

Del resto, non ci si mette da parte nostra nessuna ostinazione: anzi il Presidente del Consiglio suggeriva di sopprimere tutte e due le parole, e trovarne una che dicesse tutto l'insieme, dell'escogitare e del produrre al di fuori. Ma io certamente non mi metterò in animo di proporre qualche formola, dove è Relatore l'onorevole Mamiani il quale in questo, e in altro mi è maestro, e potrà trovare un partito di parole meglio di quello ch'io spero di fare.

Senatore Pasqui. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasqui. In appoggio alle avvertenze fatte dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, io mi appello ai Signori Legali componenti l'Ufficio Centrale.

Questa parola *emanazione* nel linguaggio legale ha un senso pratico: e quando si dice che il Tribunale emana una sentenza, si comprende anche l'idea della formazione, perchè il Tribunale emana la sentenza, cioè prima la forma, e poi la pubblica.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Giacchè è stata proposta la formola *partecipazione agli atti*, l'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettarla.

Presidente. L'Ufficio Centrale propone adunque che dica *partecipazione agli atti*?

Senatore Poggi. Ho sentito che l'onorevole Presidente del Consiglio ha fatto questa proposta, ed ho dichiarato che l'Ufficio Centrale non avrebbe difficoltà di accettarla.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Io ho suggerito sottovoce che per schivare questa divergenza, si poteva prescindere e dalla parola « formazione » e dalla parola « emanazione » e limitarsi a dire « partecipano in Roma agli atti, ecc. »

Ma se debbo dire però il mio pensiero io preferisco la formola del progetto ministeriale, appunto sempre per quella massima che ho già accennato parecchie volte, cioè: che dove non ci è necessità di mutamento è molto meglio non mutare neanche una parola. Poichè una parola che pare di poca importanza può, specialmente per parte dei giureconsulti, essere oggetto di lunghissime discussioni e dar luogo ad emendamenti, che non sempre poi migliorano l'articolo in cui si trova la parola medesima.

Quindi, dovendo io fare una scelta, preferirei sempre, come diceva, la dizione del progetto ministeriale.

Presidente. L'Ufficio Centrale insiste nel suo emendamento? (*Cenni di segno affermativo dal banco dell'Ufficio Centrale*). Allora metterò ai voti la sua proposta.

Dove l'articolo dice: « gli ecclesiastici che per ragion d'Ufficio partecipano in Roma all'emanazione » l'Ufficio Centrale propone di dire: « gli ecclesiastici, che per ragion d'Ufficio partecipano in Roma alla formazione ed alla emanazione. »

Chi approva quest'aggiunta, si alzi.

(Non è approvata.)

Rileggo l'articolo come è nel progetto ministeriale, (*Vedi sopra*.)

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(È approvato.)

Voci: A domani! a domani!

Presidente. Domani dunque seduta pubblica alle ore 2, per continuare l'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6.)